

Richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali

Elementi trasversali



Guida pratica sui richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali

Elementi trasversali

Novembre 2024

Il 19 gennaio 2022 l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) è diventato l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA). Tutti i riferimenti all'EASO, ai prodotti e agli organi dell'EASO si intendono come riferimenti all'EUAA.



Manoscritto completato nell'ottobre 2024.

L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l'uso dei contenuti della presente pubblicazione.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2026

Print ISBN 978-92-9418-022-3 doi:10.2847/7965218 BZ-01-24-015-IT-C

PDF ISBN 978-92-9418-021-6 doi:10.2847/6365453 BZ-01-24-015-IT-N

© Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), 2026

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Per qualsiasi uso o riproduzione di elementi che non sono di proprietà dell'EUAA, potrebbe essere necessaria l'autorizzazione diretta dei rispettivi titolari dei diritti. L'EUAA non è titolare del diritto d'autore in relazione ai seguenti elementi:

— copertina, illustrazione, FotografiaBasica, © 476725956, 2015.

Informazioni sulla guida

A che scopo è stata creata questa guida? La missione dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) è di favorire e sostenere le attività degli Stati membri dell'UE e dei paesi associati Schengen [paesi UE+ ⁽¹⁾] nell'attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS). In linea con il suo obiettivo generale di promuovere una corretta ed effettiva attuazione del CEAS e di consentire la convergenza, l'EUAA elabora norme operative e indicatori comuni, orientamenti e strumenti pratici. Tra gli altri temi, l'EUAA è impegnata a sostenere i paesi UE+ nella gestione dei richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali (SOGIESC).

Come si utilizza questa guida? La presente guida è strutturata in tre parti autonome, ma complementari e interconnesse, che trattano diversi argomenti rilevanti per le caratteristiche SOGIESC in materia di asilo.

- La parte «**Elementi trasversali**» fornisce informazioni e orientamenti trasversali e pertinenti sia per la procedura di asilo sia per l'accoglienza, tra cui il quadro giuridico, gli spazi sicuri e la comunicazione inclusiva, l'interpretazione, la fornitura di informazioni, lo sviluppo di capacità, la cooperazione e il coordinamento.
- La parte «**Accoglienza**» fornisce orientamenti e raccomandazioni pratiche sulla progettazione e la gestione dei sistemi di accoglienza e sulla fornitura di condizioni di accoglienza in modo da tenere conto delle particolari esigenze di accoglienza dei richiedenti LGBTIQ sia a livello individuale che collettivo.
- La parte «**Procedura di esame**» fornisce orientamenti pratici specificamente incentrati sugli aspetti fondamentali relativi all'esame delle domande di protezione internazionale per motivi SOGIESC, tra cui la registrazione, il colloquio personale, la valutazione delle prove e dei rischi nonché l'analisi giuridica.

La guida è stata elaborata durante il processo di riforma del CEAS. Gli strumenti del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo sono entrati in vigore nel giugno 2024 ed entreranno in applicazione nel giugno 2026. La guida contiene riferimenti a entrambi i quadri giuridici, a seconda della pertinenza.

La guida è integrata da una [nota informativa](#) che fornisce informazioni approfondite sui concetti e sui termini relativi alle tematiche SOGIESC.

Chi dovrebbe utilizzare la presente guida? La presente guida è destinata principalmente al personale che lavora direttamente con i richiedenti protezione internazionale nel settore dell'asilo: funzionari preposti alla registrazione, funzionari esaminatori e personale addetto all'accoglienza. Alcune sezioni specifiche sono rivolte anche ai dirigenti e ai responsabili delle politiche. Inoltre, questa guida è utile per qualsiasi altra persona o organizzazione che lavori o sia impegnata nell'ambito dell'asilo.

(1) I 27 Stati membri dell'UE più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

Ciascuna parte si rivolge a un pubblico leggermente diverso, in base al contenuto e all'ambito di applicazione.

- La parte «**Elementi trasversali**» si rivolge principalmente all'insieme del personale delle autorità nazionali. Le sezioni specifiche contrassegnate con «Per i dirigenti» e/o «Per i responsabili delle politiche» sono rivolte esplicitamente a tali professionisti che operano nel settore dell'asilo. Può essere utile anche ad altre parti interessate coinvolte nel settore (ad esempio le organizzazioni della società civile).
- La parte «**Accoglienza**» si rivolge principalmente al personale addetto all'accoglienza e ad altre parti interessate che sono coinvolte o lavorano direttamente con i richiedenti asilo (ad esempio le organizzazioni della società civile). Le sezioni specifiche contrassegnate con «Per i dirigenti» e/o «Per i responsabili delle politiche» sono rivolte esplicitamente a tali professionisti nel contesto dell'accoglienza.
- La parte «**Procedura di esame**» si rivolge principalmente ai funzionari preposti alla registrazione e ai funzionari esaminatori. Inoltre, è utile per i responsabili della qualità e i consulenti legali, nonché per i responsabili delle politiche delle autorità accertanti nazionali e per tutti i soggetti che operano o sono attivi nel settore della protezione internazionale nel contesto dell'Unione europea.

Com'è stata elaborata questa guida? Questa guida è stata creata attraverso un approccio coordinato fra tre reti dell'EUAA. La sua stesura è stata promossa e coordinata dall'EUAA.

- La parte «**Elementi trasversali**» e la [nota informativa](#) sono state redatte da esperti delle autorità competenti in materia di asilo e di accoglienza, delle organizzazioni internazionali, delle organizzazioni della società civile e del mondo accademico, con il prezioso contributo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e di ILGA-Europe. Prima del completamento, si è svolta una consultazione con i paesi UE+ attraverso la rete di esperti in vulnerabilità dell'EUAA.
- La parte «**Accoglienza**» è stata redatta da esperti delle autorità di accoglienza e delle organizzazioni della società civile, con il prezioso contributo dell'UNHCR e di ILGA-Europe. Prima del completamento, si è svolta una consultazione con i paesi UE+ attraverso la rete delle autorità di accoglienza dell'EUAA.
- La parte «**Procedura di esame**» è stata redatta da esperti dell'UE con il prezioso contributo della Commissione europea, dell'UNHCR, dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e del Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli. Prima del completamento, si è svolta una consultazione con tutti i paesi UE+ attraverso la rete per i processi di asilo dell'EUAA.

Com'è collegata questa guida alla normativa e alla prassi nazionale? La guida è uno strumento di convergenza informale, giuridicamente non vincolante, che si attiene agli standard comuni adottati dal consiglio di amministrazione dell'EUAA il 31 ottobre 2024.

Com'è collegata questa guida ad altri strumenti dell'EUAA? Ciascuna parte di questa guida deve essere letta insieme ad altre guide e strumenti pratici disponibili dell'EUAA.

La parte «**Elementi trasversali**» dovrebbe essere letta insieme alla pubblicazione *Guidance on Vulnerability in Asylum and Reception: Operational standards and indicators* (Guida sulla vulnerabilità nell'asilo e nell'accoglienza: norme operative e indicatori) ⁽²⁾ e al portale dell'EUAA «Let's Speak Asylum» (Parliamo di asilo) ⁽³⁾.

La parte «**Accoglienza**» dovrebbe essere letta insieme alla *Guida alle condizioni di accoglienza* ⁽⁴⁾, alla *Guida alle condizioni di accoglienza per minori non accompagnati* ⁽⁵⁾ e alla *Guida alla pianificazione di emergenza nell'ambito dell'accoglienza* ⁽⁶⁾. Tutte queste guide sono integrate dalle pubblicazioni *Guidance on Vulnerability in Asylum and Reception: Operational standards and indicators* (Guida sulla vulnerabilità nell'asilo e nell'accoglienza: norme operative e indicatori) ⁽⁷⁾ e *Guidance on Reception: Operational standards and indicators* (Guida all'accoglienza: norme operative e indicatori) ⁽⁸⁾.

La parte «**Procedura di esame**» dovrebbe essere letta insieme alle pubblicazioni *La guida pratica dell'EASO: il colloquio personale* ⁽⁹⁾, *Guida pratica sulla valutazione delle prove e del rischio* ⁽¹⁰⁾, *Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale* ⁽¹¹⁾ e *Guida pratica dell'EASO sulle domande reiterate* ⁽¹²⁾.

Clausola di esclusione della responsabilità

La presente guida è stata elaborata fermo restando il principio che solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può dare interpretazioni autorevoli del diritto dell'Unione.

Ringraziamenti

L'EUAA desidera ringraziare i membri del gruppo di lavoro che hanno contribuito allo sviluppo di questa parte e della nota informativa complementare: Farah Abdi [Transgender Europe

⁽²⁾ EUAA, [Guidance on Vulnerability in Asylum and Reception: Operational standards and indicators](#) (Guida sulla vulnerabilità nell'asilo e nell'accoglienza: norme operative e indicatori), maggio 2024.

⁽³⁾ Portale dell'EUAA «[Let's Speak Asylum](#)» (Parliamo di asilo).

⁽⁴⁾ EASO, [Guida dell'EASO alle condizioni di accoglienza: norme operative e indicatori](#), settembre 2016.

⁽⁵⁾ EASO, [Guida alle condizioni di accoglienza per minori non accompagnati: norme operative e indicatori](#), dicembre 2018.

⁽⁶⁾ EASO, [Guida dell'EASO alla pianificazione di emergenza nell'ambito dell'accoglienza](#), marzo 2018.

⁽⁷⁾ EUAA, [Guidance on Vulnerability in Asylum and Reception: Operational standards and indicators](#) (Guida sulla vulnerabilità nell'asilo e nell'accoglienza: norme operative e indicatori), maggio 2024.

⁽⁸⁾ EUAA, [Guidance on Reception: Operational standards and indicators](#) (Guida all'accoglienza: norme operative e indicatori), maggio 2024.

⁽⁹⁾ EASO, [La guida pratica dell'EASO: il colloquio personale](#), ottobre 2014.

⁽¹⁰⁾ EUAA, [Guida pratica sulla valutazione delle prove e del rischio](#), gennaio 2024.

⁽¹¹⁾ EASO, [Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale](#), aprile 2018.

⁽¹²⁾ EASO, [Guida pratica dell'EASO sulle domande reiterate](#), dicembre 2021.

(TGEU)], Nuno Ferreira (Università del Sussex), Linda Rognlien Alsager (Direzione norvegese per l'immigrazione), Daniel Redondo (Organizzazione internazionale per le migrazioni, Ufficio regionale per lo Spazio economico europeo, l'Unione europea e la NATO) e Rustem Yunusov (Agenzia svedese per le migrazioni).

Si ringraziano inoltre i membri della rete di esperti in vulnerabilità dell'ECAA, l'UNHCR e ILGA-Europe per aver condiviso le loro conoscenze e i loro contributi costruttivi nella fase di sviluppo.

Note terminologiche

Nella guida, la terminologia utilizzata riflette l'attuale *acquis* dell'UE in materia di asilo e gli strumenti internazionali applicabili, nonché gli sviluppi di tale terminologia, come rispecchiato nella dottrina, nei documenti orientativi, nelle strategie pertinenti dell'UE ecc.

- Il termine «asilo» si riferisce all'intera procedura di asilo, compresa l'accoglienza.
- I termini «procedura di asilo» o «procedure di asilo» sono utilizzati in modo intercambiabile.
- Il termine «accoglienza» si riferisce unicamente alla fase di accoglienza della procedura di asilo.
- L'espressione «funzionario preposto alla registrazione» si riferisce a un membro del personale delle autorità nazionali competenti, coinvolto in qualsiasi fase della registrazione e della presentazione delle domande di protezione internazionale.
- Il termine «funzionario esaminatore» si riferisce a un funzionario che svolge parti delle procedure nelle domande di protezione internazionale, come colloqui personali e/o altri colloqui, con i richiedenti protezione internazionale.
- Il termine «addetto all'accoglienza» si riferisce a un operatore che è in contatto diretto con i richiedenti protezione internazionale in un contesto di accoglienza, indipendentemente dal fatto che il suo datore di lavoro sia un'organizzazione governativa o non governativa, un appaltatore privato o un'autorità locale. Comprende gli assistenti sociali, il personale educativo e sanitario, gli interpreti, il personale amministrativo o di coordinamento ecc.
- Il termine «dirigente» si riferisce ai membri del personale delle autorità nazionali preposte all'asilo e all'accoglienza che sono responsabili della gestione delle risorse e dell'amministrazione di gruppi di personale (ad esempio dipartimenti, unità ecc.). Potrebbero essere inoltre responsabili dello sviluppo, dell'approvazione o del monitoraggio dell'attuazione delle procedure operative e dei flussi di lavoro.
- Il termine «richiedenti (o persone) con diverse caratteristiche SOGIESC» è usato in modo intercambiabile con il termine «richiedenti (o persone) LGBTQ».



Indice

Elenco delle abbreviazioni	9
Introduzione	11
1. Quadro giuridico.....	12
1.1. Diritto dell'UE e richiedenti con diverse caratteristiche SOGIESC.....	14
1.1.1. Richiedenti con domande per motivi SOGIESC quali membri di un determinato gruppo sociale	18
1.1.2. Elementi di prova nelle domande per motivi SOGIESC	21
1.2. La Corte europea dei diritti dell'uomo e l'asilo	22
2. Intersezionalità nel contesto dell'asilo	24
3. Comunicazione inclusiva e creazione di spazi sicuri.....	29
3.1. Creazione di spazi sicuri	29
3.2. Comunicazione e linguaggio inclusivi	33
3.2.1. Autoidentificazione e uso dei pronomi corretti	34
3.2.2. Come essere inclusivi nella comunicazione.....	34
4. Interpretazione	38
5. Fornitura di informazioni, sviluppo di capacità e sensibilizzazione	43
5.1. Tipo di informazioni	43
5.1.1. Protezione internazionale e motivi di asilo	43
5.1.2. Informazioni procedurali e assistenza legale	45
5.1.3. Condizioni e procedura di accoglienza	46
5.1.4. Informazioni sulle organizzazioni LGBTIQ.....	47
5.2. Come fornire informazioni	48
5.2.1. Visibilità sulla diversità e sulle caratteristiche SOGIESC.....	51
5.3. Sviluppo delle capacità del personale sulle tematiche SOGIESC	52
5.4. Sensibilizzazione dei richiedenti sulle tematiche SOGIESC	54
6. Cooperazione e coordinamento.....	56
7. Gestione dei dati e statistiche	59
7.1. L'importanza della produzione di statistiche in materia di asilo in relazione alla condizione SOGIESC.....	60
7.2. Modalità di trattamento dei dati in materia di SOGIESC.....	62
7.2.1. Pseudonimizzazione	63
7.2.2. Anonimizzazione	64



Legenda

La legenda indica il gruppo destinatario specifico di ciascuno dei capitoli di questa parte: responsabili delle politiche, dirigenti e addetti all'accoglienza nel contesto dell'accoglienza. Ogni gruppo destinatario è rappresentato da un'icona distintiva per facilitare il riferimento al rispettivo capitolo o ai rispettivi capitoli.

Icona	Gruppo destinatario	Capitoli
	Responsabili delle politiche	1. Quadro giuridico 2. Intersezionalità nel contesto dell'asilo 3. Comunicazione inclusiva e creazione di spazi sicuri 4. Interpretazione 5. Fornitura di informazioni, sviluppo di capacità e sensibilizzazione 6. Cooperazione e coordinamento 7. Gestione dei dati e statistiche
	Dirigenti	1. Quadro giuridico 2. Intersezionalità nel contesto dell'asilo 3. Comunicazione inclusiva e creazione di spazi sicuri 4. Interpretazione 5. Fornitura di informazioni, sviluppo di capacità e sensibilizzazione 6. Cooperazione e coordinamento 7. Gestione dei dati e statistiche
	Addetti all'accoglienza	1. Quadro giuridico 2. Intersezionalità nel contesto dell'asilo 3. Comunicazione inclusiva e creazione di spazi sicuri 4. Interpretazione 5. Fornitura di informazioni, sviluppo di capacità e sensibilizzazione
	Funzionari preposti alla registrazione	1. Quadro giuridico 3. Comunicazione inclusiva e creazione di spazi sicuri 4. Interpretazione 5. Fornitura di informazioni, sviluppo di capacità e sensibilizzazione
	Funzionari esaminatori	1. Quadro giuridico 2. Intersezionalità nel contesto dell'asilo 3. Comunicazione inclusiva e creazione di spazi sicuri 4. Interpretazione 5. Fornitura di informazioni, sviluppo di capacità e sensibilizzazione



Elenco delle abbreviazioni

Abbreviazione	Definizione
AMMR	regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione — regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013
APR	regolamento sulle procedure di asilo — regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE
Carta	Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
CEAS	sistema europeo comune di asilo
CEDU	Convenzione europea dei diritti dell’uomo
CGUE	Corte di giustizia dell’Unione europea
Convenzione sui rifugiati	Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati e relativo protocollo del 1967 (denominata «convenzione di Ginevra» nella legislazione UE sull’asilo così come dalla Corte di giustizia dell’Unione europea)
Corte EDU	Corte europea dei diritti dell’uomo
DCA (2024)	direttiva sulle condizioni di accoglienza — direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale
DCA (rifusione)	direttiva sulle condizioni di accoglienza — direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)
DPA (rifusione)	direttiva sulle procedure di asilo — direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)
EASO	Ufficio europeo di sostegno per l’asilo
EUAA	Agenzia dell’Unione europea per l’asilo
LGBTIQ	persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali e queer
OIM	Organizzazione internazionale per le migrazioni
OSC	organizzazione della società civile



Abbreviazione	Definizione
paesi UE+	Stati membri dell'Unione europea e paesi associati (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera)
regolamento Dublin III	regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)
regolamento sulle crisi	regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147
RGPD	regolamento generale sulla protezione dei dati — regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
RQ	regolamento qualifiche — regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
SOGIESC	orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali
Stati membri	Stati membri dell'UE
UDI	Direzione norvegese per l'immigrazione
UNHCR	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati



Introduzione

Il CEAS e altri strumenti giuridici dell'UE forniscono protezione ai richiedenti che hanno un timore fondato di essere perseguitati a causa del loro orientamento sessuale, della loro identità di genere, della loro espressione di genere e/o dei loro caratteri sessuali. Inoltre, gli Stati membri hanno sviluppato e adottato un quadro giuridico, politiche, strumenti e linee guida propri per gestire i richiedenti con diverse caratteristiche SOGIESC nel contesto dell'asilo e dell'accoglienza. Ciononostante, per i responsabili delle politiche, i dirigenti e il personale impegnato direttamente con i richiedenti LGBTIQ risulta spesso difficile individuare e affrontare adeguatamente le esigenze particolari di questo gruppo di persone nel contesto dell'asilo.

In questa parte vengono forniti informazioni e orientamenti su ambiti trasversali dell'asilo, tra cui il quadro giuridico, la fornitura di informazioni, lo sviluppo di capacità, l'interpretazione, la creazione di spazi sicuri, il coordinamento e la cooperazione, nonché la gestione dei dati e le statistiche. La guida, che funge da documento di riferimento per un'ampia gamma di questioni trasversali, fornisce sostegno nello sviluppo delle competenze fondamentali necessarie per comprendere, valutare e rispondere al meglio alle esigenze dei richiedenti LGBTIQ, nonché per avere un approccio sensibile e professionale in questo contesto. Inoltre, assiste le autorità e il personale in modo pratico nell'elaborazione di un sistema di asilo inclusivo e rispettoso delle caratteristiche SOGIESC.

Questa parte della guida riguarda gli elementi fondamentali relativi alla condizione SOGIESC, pertanto non è esaustiva riguardo a tutte le questioni e le pratiche attinenti a tale condizione nell'ambito dell'asilo e dell'accoglienza. Per questo motivo, dovrebbe essere letta insieme a ciascuna delle parti interconnesse (o a entrambe) («[Accoglienza](#)» e «[Procedura di esame](#)») della stessa guida, a seconda dei compiti, del ruolo e del mandato di ciascun lettore nel contesto dell'asilo.



1. Quadro giuridico



Nel considerare i richiedenti LGBTIQ nell'ambito dell'asilo, è importante conoscere il quadro giuridico relativo alla protezione internazionale in generale e alle domande per motivi SOGIESC in particolare, compresa la giurisprudenza principale.

Le domande di protezione internazionale per motivi SOGIESC rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati e del suo protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati (convenzione sui rifugiati) ⁽¹³⁾. La convenzione sui rifugiati costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati.

La protezione internazionale garantita dalla convenzione sui rifugiati è integrata dalla legislazione e dalla giurisprudenza regionali. Nel caso dell'UE, ciò include quanto segue.

- La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta) ⁽¹⁴⁾, in particolare l'articolo 18, che è alla base dello sviluppo del CEAS ⁽¹⁵⁾.
- Il nuovo patto sulla migrazione, sviluppato dall'**UE** per stabilire norme comuni tra i paesi UE+ ⁽¹⁶⁾ in merito a diversi aspetti dell'asilo ⁽¹⁷⁾; in particolare:
 - norme per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva (UE) 2024/1346 (DCA 2024) ⁽¹⁸⁾];

⁽¹³⁾ Assemblea generale delle Nazioni Unite, [Convention Relating to the Status of Refugees](#) (Convenzione relativa allo status dei rifugiati), Ginevra, 28 luglio 1951, Nazioni Unite, serie dei trattati, vol. 189, pag. 137, e [Protocol Relating to the Status of Refugees](#) (Protocollo sullo status dei rifugiati), 31 gennaio 1967, Nazioni Unite, serie dei trattati, vol. 606, pag. 267 (citata nella legislazione dell'UE in materia di asilo e dalla CGUE come «convenzione di Ginevra»).

⁽¹⁴⁾ Unione europea, [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#), 26 ottobre 2012, 2012/C 326/02.

⁽¹⁵⁾ Gil-Bazo, M., «[The Charter of Fundamental Rights of the European Union and the Right to be Granted Asylum in the Union's Law](#)» (La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il diritto all'asilo nella normativa dell'Unione), *Refugee Survey Quarterly*, vol. 27, numero 3, 2008, pagg. 33-52.

⁽¹⁶⁾ Si noti che non tutti i paesi dell'UE sono vincolati da tutti gli strumenti del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, integralmente o in relazione a capitoli specifici. Possono essere applicate clausole di partecipazione e di esenzione. Analogamente, l'Islanda, la Norvegia e il Liechtenstein sono vincolati solo da strumenti o capitoli specifici di tali strumenti. Per maggiori informazioni sulla deroga e sulle clausole di partecipazione/esenzione per paese, cfr. la sezione «Informazioni supplementari» nella pagina LEX ufficiale di ciascuno degli strumenti (cfr. la nota [17](#)).

⁽¹⁷⁾ Il nuovo patto sulla migrazione entrerà in vigore nel giugno 2026. Fino ad allora è in vigore il CEAS, che comprende i seguenti strumenti:

- [direttiva 2013/33/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013);
- [direttiva 2011/95/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU L 337 del 20.12.2011);
- [direttiva 2013/32/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180/60 del 29.6.2013); e
- [regolamento \(UE\) n. 604/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013).

⁽¹⁸⁾ [Direttiva \(UE\) 2024/1346](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (GU L, 2024/1346, 22.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj>).



- l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale [regolamento (UE) 2024/1347 (RQ) ⁽¹⁹⁾];
 - le procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale [regolamento (UE) 2024/1348 ⁽²⁰⁾];
 - il regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che stabilisce, tra gli altri elementi, i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (AMMR) ⁽²¹⁾;
 - lo screening dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne [regolamento (EU) 2024/1356 ⁽²²⁾];
 - il regolamento (UE) 2024/1359 concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo (regolamento sulle crisi) ⁽²³⁾.
- Ulteriori atti giuridici dell'UE relativi ai diritti e alle prerogative dei richiedenti LGBTIQ nel contesto dell'asilo e ai loro diritti e prerogative dopo la dichiarazione dello status di protezione internazionale, come la direttiva 2003/86/CE del Consiglio ⁽²⁴⁾.
 - La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), che garantisce che il diritto dell'UE sia interpretato e applicato in modo coerente in tutti i paesi dell'UE.
 - La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) si è sviluppata nel contesto del Consiglio d'Europa e si è basata sull'interpretazione e sull'applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ⁽²⁵⁾ (CEDU) ⁽²⁶⁾.

⁽¹⁹⁾ [Regolamento \(UE\) 2024/1347](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj>).

⁽²⁰⁾ [Regolamento \(UE\) 2024/1348](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj>).

⁽²¹⁾ [Regolamento \(UE\) 2024/1351](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj>).

⁽²²⁾ [Regolamento \(UE\) 2024/1356](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj>).

⁽²³⁾ [Regolamento \(UE\) 2024/1359](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L, 2024/1359, 22.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1359/oj>).

⁽²⁴⁾ [Direttiva 2003/86/CE del Consiglio](#), del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003).

⁽²⁵⁾ Consiglio d'Europa, [Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali così come modificata dai Protocolli nn. 11, 14 e 15](#), 4 novembre 1950, STE 5.

⁽²⁶⁾ Per maggiori informazioni sulla giurisprudenza pertinente, cfr. l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), [Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione – Edizione 2020](#), 17 dicembre 2020.



Tenere presente che, quando ci si occupa di persone con diverse caratteristiche SOGIESC in tutto il contesto dell'asilo, si applicano anche le leggi e gli orientamenti generali sull'uguaglianza e sui diritti umani, comprese diverse disposizioni della Carta ⁽²⁷⁾.

Evoluzione delle domande di protezione internazionale per motivi SOGIESC

Le domande di protezione internazionale per motivi SOGIESC hanno iniziato a essere ricondotte **al motivo del «determinato gruppo sociale»** della convenzione sui rifugiati (articolo 1A, paragrafo 2) all'inizio degli anni Ottanta ⁽²⁸⁾.

La condizione SOGIESC quale fondamento delle domande, è stata progressivamente riconosciuta come norma internazionale, attualmente ammessa ai sensi del principio 23 dei principi di Yogyakarta ⁽²⁹⁾ e dell'articolo 18 della Carta. Attualmente, le domande per motivi SOGIESC rientrano chiaramente nell'ambito di applicazione della protezione internazionale.

1.1. Diritto dell'UE e richiedenti con diverse caratteristiche SOGIESC

L'articolo 24 DCA (2024) contiene un elenco non esaustivo delle categorie di richiedenti protezione internazionale che hanno maggiori probabilità di avere esigenze di accoglienza particolari. Le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali sono esplicitamente menzionate quale uno di questi gruppi di richiedenti [lettera f)] ⁽³⁰⁾. Il singolo membro del personale addetto all'accoglienza deve valutare ogni singolo caso per individuare

⁽²⁷⁾ Ad esempio l'obbligo di rispettare la dignità umana, come stabilito dall'articolo 1 della Carta, comporta il rispetto del diritto dei richiedenti LGBTIQ all'autoidentificazione, compreso l'uso di un pronome di loro scelta nelle lingue che prevedono pronomi personali di genere. L'articolo 3 prevede inoltre il diritto all'integrità fisica e mentale e sottolinea che deve essere rispettato il consenso libero e informato della persona. Ciò può essere particolarmente importante in relazione ai richiedenti transgender e intersessuali. L'articolo 21 (non discriminazione) recita:

è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

⁽²⁸⁾ I Paesi Bassi sono stati il primo paese in cui ciò è avvenuto, nel 1981 (anche se tale domanda di asilo particolare è stata respinta), seguiti da altri paesi in Europa e nel mondo [cfr. Paesi Bassi, Consiglio di Stato (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State), *Ricorrente contro Sottosegretario di Stato alla Giustizia*, D12-51, 13 agosto 1981. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUA](#)].

⁽²⁹⁾ I «principi di Yogyakarta» sono una raccolta di norme internazionali in materia di diritti umani sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere elaborata nel 2006 da un gruppo di esperti di diritti umani. Nel 2017 sono stati adottati i «principi di Yogyakarta più 10 (YP+10)», che comprendono principi aggiuntivi e obblighi di Stato, per integrare i principi di Yogyakarta e in particolare per approfondire le tematiche relative ai caratteri sessuali e all'espressione di genere. Il testo completo dei principi di Yogyakarta e dei principi complementari YP+10 è disponibile sul sito web ufficiale all'indirizzo <https://yogyakartaprinciples.org/>.

⁽³⁰⁾ Fino al recepimento della nuova direttiva sulle condizioni di accoglienza (2024) nei quadri nazionali degli Stati membri (giugno 2026), rimane in vigore la [direttiva 2013/33/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013) (DCA, rifusione). L'articolo 21 DCA (rifusione) contiene un elenco non esaustivo delle categorie di richiedenti protezione internazionale che devono essere considerati persone vulnerabili e possono pertanto avere esigenze di accoglienza particolari. Sebbene i richiedenti LGBTIQ non siano esplicitamente menzionati in tale elenco di categorie, ciò non esclude la possibilità che determinati gruppi di richiedenti LGBTIQ e/o singoli richiedenti protezione internazionale LGBTIQ si trovino in una situazione di vulnerabilità o abbiano esigenze di accoglienza particolari. Poiché le categorie di persone vulnerabili non sono esaustive, il singolo membro del personale addetto all'accoglienza deve valutare ciascun caso singolarmente al fine di individuare i fattori specifici che possono rendere vulnerabile un richiedente LGBTIQ.



i fattori specifici che possono determinare le esigenze di accoglienza particolari di una persona LGBTIQ ⁽³¹⁾. Contemporaneamente, l'articolo 24 prevede che i richiedenti siano considerati «**con esigenze di accoglienza particolari**» se sono stati vittime di tratta di esseri umani, sono affetti da gravi malattie o disturbi mentali, hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, o di violenza commessa per motivi sessuali, **di genere**, razziali o religiosi. Poiché tali circostanze riguardano molto spesso i richiedenti con diverse caratteristiche SOGIESC, in molti casi tali richiedenti dovrebbero essere considerati richiedenti «con esigenze di accoglienza particolari». Ciò comporterà l'individuazione e la gestione delle loro esigenze particolari nel contesto dell'accoglienza (consultare la [Guida pratica sui richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali – Accoglienza](#), capitolo 3. «Individuazione, valutazione e risposta alle esigenze dei richiedenti con diverse caratteristiche SOGIESC»).

Il regolamento sulle procedure d'asilo (APR) fa esplicito riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Il considerando 17 ⁽³²⁾ ritiene l'orientamento sessuale e l'identità di genere caratteristiche che possono giustificare garanzie procedurali particolari e un sostegno adeguato, compreso il tempo sufficiente a garantire un accesso effettivo alle procedure e a presentare gli elementi richiesti per istruire la loro domanda di protezione internazionale. Ciò comporta, tra l'altro, le conseguenze per il colloquio personale riportate di seguito.



Articolo 13, paragrafo 7, lettera a), APR ⁽³³⁾

La persona che conduce il colloquio:

*a) ha la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresi la situazione esistente nel paese di origine del richiedente e l'origine culturale, l'età, il genere, **l'identità di genere, l'orientamento sessuale**, la vulnerabilità ed esigenze procedurali particolari del richiedente ⁽³⁴⁾.*

Ciò significa che il funzionario esaminatore nell'ambito dell'asilo dovrebbe avere la capacità professionale di gestire i casi di richiedenti con diverse caratteristiche SOGIESC (attribuite), tra l'altro, attraverso una formazione e una conoscenza adeguate e/o l'accesso a documenti e informazioni pertinenti (ad esempio linee guida interne, informazioni sul paese di origine ecc.).

Inoltre, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 9, APR, ove possibile, le autorità competenti per l'asilo provvedono a che il personale che conduce il colloquio e l'interprete siano del sesso che il richiedente preferisce, a meno che abbiano motivo di ritenere che l'istanza non sia connessa alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo

⁽³¹⁾ L'articolo 21 DCA (rifusione) contiene un elenco non esaustivo delle categorie di richiedenti protezione internazionale che devono essere considerati persone vulnerabili e possono pertanto avere esigenze di accoglienza particolari. Sebbene i richiedenti LGBTIQ non siano esplicitamente menzionati in tale elenco di categorie, ciò non esclude la possibilità che determinati gruppi di richiedenti LGBTIQ e/o singoli richiedenti protezione internazionale LGBTIQ si trovino in una situazione di vulnerabilità o abbiano esigenze di accoglienza particolari. Poiché le categorie di persone vulnerabili non sono esaustive, il singolo membro del personale addetto all'accoglienza deve valutare ciascun caso singolarmente al fine di individuare i fattori specifici che possono rendere vulnerabile un richiedente LGBTIQ.

⁽³²⁾ Considerando 29 della direttiva sulle procedure di asilo [DPA (rifusione)] rispettivamente.

⁽³³⁾ Articolo 15, paragrafo 3, lettera a), DPA (rifusione) rispettivamente.

⁽³⁴⁾ Grassetto aggiunto.



esauriente ⁽³⁵⁾. Consultare la [Guida pratica sui richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali – Procedura di esame](#), capitolo 2. «Garanzie procedurali particolari».

L'RQ include sia l'orientamento sessuale che l'identità di genere quali caratteristiche che possono costituire una base per individuare un determinato gruppo sociale.



Articolo 10, paragrafo 1, lettera e), secondo comma, RQ ⁽³⁶⁾

In funzione delle circostanze nel paese d'origine il concetto di appartenenza a un determinato gruppo sociale di cui al primo comma, lettera d), include l'appartenenza a un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale. Ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, comprese l'identità di genere e l'espressione di genere ⁽³⁷⁾.



Pubblicazioni dell'EUAA sul tema

Per ulteriori orientamenti sugli elementi e gli aspetti relativi all'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale a cittadini di paesi terzi o apolidi, si rimanda a:

- EASO, [Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale](#), 2018;
- EASO, [Guida sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale](#), 2020.

Nella parte III dell'AMMR ⁽³⁸⁾, i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda sono stabiliti in ordine gerarchico. Il regolamento contiene inoltre garanzie procedurali per i minori non accompagnati e disposizioni a tutela dell'unità familiare. Gli articoli da 25 a 28 del regolamento contengono i criteri per determinare lo Stato membro competente per i membri del nucleo familiare (come definito all'articolo 2, paragrafo 8).

Inoltre, uno Stato membro può chiedere a un altro Stato membro di esaminare una domanda al fine di procedere al ricongiungimento di altri familiari (articolo 35, paragrafo 2, «clausola umanitaria»). I richiedenti LGBTIQ non fanno eccezione a tali regole e criteri (considerando 48,

⁽³⁵⁾ Si noti che l'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), DPA (rifusione) contiene una disposizione diversa in relazione al sesso della persona incaricata di condurre il colloquio e dell'interprete: «se possibile [gli Stati membri] prevedono, su istanza del richiedente, che a condurre il colloquio sia una persona del suo stesso sesso».

⁽³⁶⁾ Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), secondo comma della [direttiva 2011/95/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU L 337 del 20.12.2011).

⁽³⁷⁾ Corsivo aggiunto.

⁽³⁸⁾ Rispettivamente, gli articoli da 8 a 11 e l'articolo 16 del regolamento Dublino III contengono i criteri per determinare lo Stato membro competente per i membri del nucleo familiare [come definito all'articolo 2, lettera g)]. Inoltre, uno Stato membro può chiedere a un altro Stato membro di esaminare una domanda al fine di procedere al ricongiungimento di altri familiari (articolo 17, paragrafo 2, «clausola umanitaria»). I richiedenti LGBTIQ non fanno eccezione a tali norme e criteri (cfr. i considerando da 14 a 16 e gli articoli da 8 a 11).



51, 54 e articoli da 26 a 28). Pertanto, quando si tratta di coniugi o partner non legati da vincoli di matrimonio che hanno una relazione stabile, gli Stati membri devono trattare i partner o i coniugi dello stesso sesso nello stesso modo in cui trattano i partner o i coniugi di sesso diverso, al fine di attuare il regolamento in conformità con i diritti fondamentali, in particolare con il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il principio di non discriminazione, i diritti del minore e il diritto a un ricorso effettivo, come sancito dalla CEDU (considerando da 14 a 16) e dalla Carta (articoli da 8 a 11).



Paesi Bassi, Consiglio di Stato, sentenza 202003555/1/V3 ⁽³⁹⁾

Con questa decisione, il Consiglio di Stato dei Paesi Bassi ha sottolineato l'importanza di indagare sulla sostenibilità della relazione tra persone dello stesso sesso.

La richiedente, una donna di nazionalità russa, è entrata nei Paesi Bassi con un visto Schengen finlandese insieme ai suoi figli e alla sua compagna. Tutti hanno presentato domanda di protezione internazionale. Il segretario di Stato non ha preso in considerazione la sua domanda sostenendo che sarebbe stata responsabile la Finlandia. Inoltre, ha affermato che la richiedente non aveva dimostrato di avere una relazione stabile con la sua partner. La richiedente ha poi sostenuto che il segretario di Stato avrebbe dovuto indagare ulteriormente sulla sua relazione e che anche il tribunale distrettuale dell'Aia ha erroneamente valutato e pertanto applicato erroneamente l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento Dublino III.

Più precisamente, secondo il Consiglio di Stato, il tribunale distrettuale ha erroneamente ritenuto che il segretario di Stato avesse correttamente considerato come non familiare la sua partner. Per quanto riguarda la questione dell'esistenza o meno di una relazione stabile ai sensi del regolamento Dublino III, il Consiglio di Stato ha stabilito che tale aspetto deve essere considerato anche alla luce delle circostanze in cui la richiedente è stata in grado di concretizzare la propria relazione nel suo paese di origine. Considerando le circostanze presentate dalla richiedente e la difficile situazione delle persone LGBTIQ in Russia, il segretario di Stato avrebbe dovuto indagare ulteriormente sul carattere stabile della relazione della richiedente con la sua partner.

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso e annullato la sentenza del tribunale distrettuale e la decisione del segretario di Stato.

Il nuovo regolamento (UE) 2024/1356 ⁽⁴⁰⁾ contiene diverse disposizioni sulle persone «con esigenze particolari», che potrebbero riguardare anche le persone LGBTIQ. Il considerando 7 prevede che «gli accertamenti dei cittadini di paesi terzi, che presentano domanda di protezione internazionale [...] dovrebbero altresì contribuire a individuare le persone vulnerabili, onde tenere pienamente conto di eventuali esigenze particolari al momento di determinare e attuare la procedura applicabile». Inoltre, lo stesso regolamento introduce un

⁽³⁹⁾ Paesi Bassi, Consiglio di Stato, [sentenza 202003555/1/V3](#), settembre 2020, disponibile in neerlandese.

⁽⁴⁰⁾ [Regolamento \(UE\) 2024/1356](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj>).



controllo preliminare delle vulnerabilità, che «è opportuno effettuare al fine di individuare le persone che presentano elementi indicanti che sono vulnerabili, vittime di tortura o di altri trattamenti inumani o degradanti o apolidi oppure che potrebbero avere esigenze di accoglienza o procedurali particolari» (considerando 37).

Il nuovo regolamento sulle crisi ⁽⁴¹⁾ include la condizione SOGIESC quale caratteristica che gli Stati membri devono considerare specificamente per la ricollocazione.



Considerando 37 del regolamento sulle crisi

*Ai fini della ricollocazione, si dovrebbero considerare in via preminente le persone vulnerabili, in particolare quando hanno esigenze di accoglienza particolari ai sensi dell'articolo 24 [DCA (2024)] o necessitano di garanzie procedurali particolari di cui agli articoli da 20 a 23 [APR]. A norma dell'articolo 24 [DCA (2024)], i richiedenti che rientrano in una delle categorie seguenti hanno maggiori probabilità di avere esigenze di accoglienza particolari: minori, minori non accompagnati, persone con disabilità, anziani, donne in gravidanza, **lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali**, genitori singoli con figli minori, vittime di tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, tra cui il disturbo da stress post-traumatico, e persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, ad esempio vittime di violenza di genere, di mutilazioni genitali femminili, di matrimoni infantili o forzati o di violenza commessa per motivi sessuali, **di genere**, razziali o religiosi ⁽⁴²⁾.*

Lo stesso regolamento prevede inoltre che, in situazioni di crisi o di forza maggiore, sia data priorità all'esame delle domande di persone con esigenze procedurali particolari e/o con esigenze di accoglienza particolari (considerando 41) e che le stesse categorie di persone siano escluse dalla procedura di frontiera [articolo 11, paragrafo 7, lettera a)].

1.1.1. Richiedenti con domande per motivi SOGIESC quali membri di un determinato gruppo sociale

I richiedenti LGBTIQ sono stati storicamente considerati come persone con una caratteristica o un'identità immutabile o talmente fondamentale per la dignità umana che non dovrebbe essere loro imposto un cambiamento. Questo elemento è direttamente collegato alla nozione di un determinato gruppo sociale.

L'RQ stabilisce le caratteristiche specifiche che un gruppo deve avere per essere considerato un determinato gruppo sociale.

⁽⁴¹⁾ [Regolamento \(UE\) 2024/1359](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L, 2024/1359, 22.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1359/oj>).

⁽⁴²⁾ Grassetto aggiunto.



Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), RQ – Motivi di persecuzione

[S]i considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale in particolare quando:

[...] i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e [...] tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante.

L'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), RQ ⁽⁴³⁾ definisce un particolare gruppo sociale mediante due elementi, ossia «caratteristica fondamentale» e «percezione sociale». Nelle cause da C-199/12 a C-201/12 (X Y e Z) ⁽⁴⁴⁾ e C-621/21 ⁽⁴⁵⁾, la CGUE ha interpretato tali criteri come se dovessero essere applicati cumulativamente. L'approccio cumulativo implica che i criteri sopra delineati, rispettivamente «caratteristica fondamentale» e «percezione sociale», devono essere entrambi soddisfatti. In altri termini, non è sufficiente stabilire che il gruppo condivide determinate caratteristiche (fondamentali), una storia comune o una fede. A livello di gruppo, ciò deve essere visibile anche per gli altri, in modo che il gruppo sia identificato come diverso.

Nota sull'approccio dell'UNHCR

In tale contesto, è opportuno osservare che l'UNHCR ⁽⁴⁶⁾ non applica un «approccio cumulativo». L'UNHCR definisce il concetto di determinato gruppo sociale, sottolineando che questi criteri non sono cumulativi, ma alternativi ⁽⁴⁷⁾.

⁽⁴³⁾ La stessa definizione è fornita nell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d) della [direttiva 2011/95/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU L 337 del 20.12.2011).

⁽⁴⁴⁾ CGUE, sentenza del 7 novembre 2013, 2013, [Minister voor Immigratie en Asiel/X e Y e Z](#), cause riunite da C-199/12 a C-201/12, EU:C:2013:720. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).

⁽⁴⁵⁾ CGUE, sentenza del 16 gennaio 2024, [WS/Intervjuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet](#), causa C-621/21, EU:C:2024:47. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).

⁽⁴⁶⁾ UNHCR, [Guidelines on International Protection No. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity within the context of Article 1A\(2\) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees](#) (Linee guida in materia di protezione internazionale n. 9: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere nell'ambito dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati), 2012, paragrafo 45.

⁽⁴⁷⁾ In una nota analoga, la Commissione internazionale di giuristi ha altresì affermato che l'articolo 10 della direttiva qualifica originaria potrebbe essere interpretato nel senso che comporta un approccio alternativo, non necessariamente cumulativo [cfr. [X, Y and Z: a glass half full for 'rainbow refugees'? The International Commission of Jurists' observations on the judgment of the Court of Justice of the European Union in X, Y and Z v. Minister voor Immigratie en Asiel](#) (X, Y e Z: un bicchiere mezzo pieno di «rifugiati arcobaleno»? Le osservazioni della Commissione internazionale di giuristi sulla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa X, Y e Z/Minister voor Immigratie en Asiel), 3 giugno 2014, pagg. 11-12].

UNHCR, Linee guida in materia di protezione internazionale n. 9 ⁽⁴⁸⁾

L'UNHCR interpreta il concetto di determinato gruppo sociale come segue.

Un gruppo di persone che condividono una caratteristica comune diversa dal rischio di essere perseguitate, oppure che sono percepite come un gruppo dalla società. Frequentemente la caratteristica in questione sarà una caratteristica innata, immutabile, o altrimenti d'importanza fondamentale per l'identità, la coscienza o l'esercizio dei diritti umani di una persona.

La sentenza della CGUE nella causa X, Y e Z costituisce una decisione importante e pionieristica su questioni relative all'esame e alla valutazione delle domande per motivi SOGIESC riguardanti la giurisprudenza connessa alle tematiche SOGIESC a livello dell'UE.

**CGUE, 2013, X, Y e Z ⁽⁴⁹⁾**

La presente causa congiunta riguarda tre richiedenti asilo gay nei Paesi Bassi provenienti rispettivamente dalla Sierra Leone, dall'Uganda e dal Senegal. In ciascuno di questi paesi di origine, l'omosessualità è un reato punibile con la reclusione. Le loro domande sono state respinte a livello nazionale in base al fatto che i richiedenti non avevano dimostrato un fondato timore di persecuzione a causa del loro orientamento sessuale. Il Consiglio di Stato neerlandese ha quindi rinviato le questioni alla CGUE per una pronuncia pregiudiziale.

La CGUE ha stabilito che:

- l'esistenza di leggi penali che prendono di mira gli omosessuali consente di affermare che tali persone costituiscono o fanno parte di un determinato gruppo sociale ai sensi della convenzione sui rifugiati;
- sebbene l'esistenza di tali leggi penali non costituisca di per sé un atto di persecuzione, una pena detentiva che sanziona taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese d'origine che ha adottato una siffatta legislazione dev'essere considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione;
- le autorità competenti in materia di asilo non possono ragionevolmente aspettarsi che i richiedenti nascondano il proprio orientamento sessuale nel loro paese di origine o che mantengano il riserbo nell'esprimere il proprio orientamento sessuale per evitare il rischio di persecuzione.

⁽⁴⁸⁾ UNHCR, [Guidelines on International Protection No. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity within the context of Article 1A\(2\) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees](#) (Linee guida in materia di protezione internazionale n. 9: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere nell'ambito dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati), 2012.

⁽⁴⁹⁾ CGUE, sentenza del 7 novembre 2013, 2013, [Minister voor Immigratie en Asiel / X e Y e Z](#), cause riunite da C-199/12 a C-201/12, EU:C:2013:720. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).



Per orientamenti sull'analisi giuridica delle domande per motivi SOGIESC, compresi i motivi di persecuzione, consultare la *Guida pratica sui richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali – Procedura di esame*, capitolo 7. «Analisi giuridica».



Pubblicazioni dell'EUAA sul tema

Per ulteriori orientamenti sull'applicazione della nozione di appartenenza a un determinato gruppo sociale, cfr. EASO, [Guida sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale](#), 2020.

1.1.2. Elementi di prova nelle domande per motivi SOGIESC

Nella sua sentenza nella causa C-148/13 (A, B e C) ⁽⁵⁰⁾, la CGUE ha affermato che:

- l'autoidentificazione sessuale non è determinante. Pertanto, l'orientamento sessuale dichiarato, «tenuto conto del contesto particolare in cui si inseriscono le domande di asilo, [può] costituire solo il punto di partenza nel processo di esame dei fatti e delle circostanze»;
- è vietato l'uso di elementi di prova che mostrino attività sessuali o intime o l'uso di valutazioni stereotipate nelle domande per motivi SOGIESC (compresi esami medici come l'esame fallometrico e la spiegazione delle pratiche sessuali). Tali elementi di prova violano la dignità e la privacy dei ricorrenti, in base agli articoli 1 e 7 della Carta.
- i ritardi nel rivelare il proprio orientamento sessuale non dovrebbero, di per sé, essere imputati al richiedente per pregiudicarne la credibilità (punti da 69 a 71).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, RQ, nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente possieda effettivamente le caratteristiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.

Nella sua sentenza nella causa C-473/16 (F./Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) ⁽⁵¹⁾, la CGUE ha aggiunto che le perizie di esperti, come i test proiettivi della personalità, dovrebbero essere escluse nelle domande per motivi SOGIESC ai sensi dell'articolo 7 della Carta (sul diritto al rispetto della vita privata e familiare) e del principio 18 dei principi di Yogyakarta ⁽⁵²⁾ (protezione delle persone dagli abusi medici basati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere).

Per orientamenti sulla valutazione degli elementi di prova e dei rischi nelle domande per motivi SOGIESC, consultare la [Guida pratica sui richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali – Procedura di esame](#), capitolo 5. «Valutazione delle prove» e capitolo 6. «Valutazione dei rischi».

⁽⁵⁰⁾ CGUE, sentenza del 2 dicembre 2014, [A, B e C](#), C-148/13, EU:C:2014:2406. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).

⁽⁵¹⁾ CGUE, sentenza del 25 gennaio 2018, [F./Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal](#), C-473/16, ECLI:EU:C:2018:36. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).

⁽⁵²⁾ Principi di Yogyakarta e principi di Yogyakarta + 10, 10 novembre 2017, disponibili all'indirizzo: <http://yogyakartaprinciples.org/>.



1.2. La Corte europea dei diritti dell'uomo e l'asilo

La Corte EDU è un'istituzione del **Consiglio d'Europa** incaricata dell'interpretazione e dell'applicazione della CEDU ⁽⁵³⁾ e della decisione in merito alle violazioni della Convenzione da parte degli Stati. Tutti i paesi UE+ hanno firmato e ratificato la CEDU.

Nella sua sentenza n. 72413/10 del 2013 (M.K.N. contro Svezia) ⁽⁵⁴⁾, la Corte EDU ha riconosciuto per la prima volta che le domande basate sull'orientamento sessuale rientrano nell'ambito di applicazione della CEDU, in particolare dell'articolo 3.

Successivamente, nella sua sentenza n. 21417/17 del 2017 (I.K. contro Svizzera) ⁽⁵⁵⁾, la Corte EDU ha affermato che:

- l'orientamento sessuale è una parte fondamentale dell'identità di una persona;
- la valutazione della credibilità delle domande per motivi SOGIESC deve essere effettuata in modo delicato e sensibile;
- il «ragionamento in merito alla discrezione» nelle domande di asilo è inappropriato, pertanto non è rilevante se i richiedenti con domande per motivi SOGIESC agiscano «con discrezione» o meno al rientro nei loro paesi di origine (punto 24).

Inoltre, nella sentenza n. 43987/16 e 889/19 (B e C contro Svizzera) ⁽⁵⁶⁾, la Corte EDU ha stabilito che il rischio nei confronti di un richiedente con diverse caratteristiche SOGIESC (attribuite) può provenire da attori non statali (compresi, ma non solo, i familiari) ma anche da attori statali, come nel caso di una legislazione applicata attivamente che criminalizza e punisce le relazioni tra persone dello stesso sesso.

Nella sentenza n. 9912/15 (O.M. contro Ungheria) ⁽⁵⁷⁾, che riguardava un cittadino di un paese terzo fuggito dal suo paese di origine a causa della sua omosessualità e successivamente detenuto in Ungheria, la Corte ha sottolineato che le autorità dovrebbero prestare particolare attenzione al fine di evitare situazioni che possano riprodurre la difficile situazione che ha costretto tali persone a fuggire ⁽⁵⁸⁾.

⁽⁵³⁾ Consiglio d'Europa, [Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali](#) così come modificata dai Protocolli n. 11, 14 e 15, 4 novembre 1950, STE 5.

⁽⁵⁴⁾ Corte EDU, sentenza del 9 dicembre 2013, [M.K.N. contro Svezia](#), n. 72413/10, ECLI:CE:ECHR:2013:0627JUD007241310.

⁽⁵⁵⁾ Corte EDU, sentenza del 19 dicembre 2017, [I.K. contro Svizzera](#), n. 21417/17, ECLI:CE:ECHR:2017:1219DEC002141717. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUA](#). Il richiedente ha chiesto asilo in Svizzera nel 2012 perché perseguitato nel suo paese di origine a causa della sua omosessualità. La sua richiesta è stata respinta a livello nazionale in base al fatto che le sue dichiarazioni erano contraddittorie e che le prove fornite non erano sufficienti a dimostrare la sua appartenenza a un gruppo LGBTIQ o un presunto precedente arresto a causa della sua omosessualità.

⁽⁵⁶⁾ Consiglio d'Europa, Corte EDU, [B e C contro Svizzera](#), nn. 43987/16 e 889/19, ECLI:CE:ECHR:2020:1117JUD000088919, 17 novembre 2020. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUA](#).

⁽⁵⁷⁾ Corte EDU, sentenza del 5 luglio 2016, [O.M. contro Ungheria](#), n. 9912/15, ECLI:CE:ECHR:2016:0705JUD000991215. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUA](#).

⁽⁵⁸⁾ Per maggiori informazioni sulla giurisprudenza della Corte EDU sulle domande di asilo per motivi SOGIESC, cfr. Ferreira, N., «An exercise in detachment: the Council of Europe and sexual minority asylum claims», in: Mole, R. C. M. (a cura di), [Queer Migration and Asylum in Europe](#) (La migrazione queer e l'asilo in Europa), UCL Press, 2021, pagg. 78-108, e Corte EDU, [Guide on the case-law of the European Convention on Human Rights: Rights of LGBTI persons](#) (Guida alla giurisprudenza della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: i diritti delle persone LGBTI), 2022.



Giurisprudenza pertinente

Nella banca dati della giurisprudenza dell'EUAA è possibile trovare una serie di decisioni e di sentenze dei tribunali nazionali dei paesi UE+ in relazione alle diverse caratteristiche SOGIESC nell'ambito dell'asilo ⁽⁵⁹⁾.



Giurisprudenza: punti fondamentali da ricordare

- Le decisioni nazionali sulle domande devono rispettare il diritto dell'UE e la giurisprudenza della CGUE. Allo stesso modo, devono essere in linea con la CEDU e la giurisprudenza della Corte EDU.
- Con le loro sentenze, la CGUE e la Corte EDU hanno chiarito i seguenti aspetti.
 - Non è lecito attendersi da alcuno che nasconda il proprio orientamento sessuale per evitare la persecuzione.
 - Le persone possono subire persecuzione anche a causa di caratteristiche SOGIESC percepite o attribuite (non reali). Pertanto, per decidere in merito a una domanda di protezione internazionale basata sul timore di persecuzione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere, non è sempre necessario valutare la credibilità dell'orientamento sessuale del richiedente.
 - Le richieste di asilo non possono essere valutate attraverso domande basate unicamente su nozioni stereotipate relative alle caratteristiche SOGIESC o indagando sulle pratiche sessuali del richiedente.

⁽⁵⁹⁾ EUAA, [Banca dati della giurisprudenza](#).



2. Intersezionalità nel contesto dell'asilo



Il termine «intersezionalità», coniato in origine dalla studiosa americana di teoria critica della razza e attivista per i diritti civili Kimberlé Crenshaw nel 1989, è definito come un modo di pensare all'identità e al suo rapporto con il potere ⁽⁶⁰⁾. Si riferisce ai diversi modi in cui le identità sociali si sovrappongono e si intersecano tra loro.

Le caratteristiche di diversità di una persona possono sovrapporsi e intersecarsi tra loro in modo da favorire i pregiudizi e quindi creare strati di emarginazione, discriminazione o abuso ⁽⁶¹⁾.

Per quanto riguarda l'asilo, un richiedente LGBTIQ può avere identità e/o esigenze multiple e intersezionali, che potrebbero essere pertinenti per l'esame dell'asilo e/o la procedura di accoglienza. Ad esempio, può appartenere a una minoranza etnica, essere vittima di violenza, abusi o sfruttamento, essere un minore, avere una disabilità e, allo stesso tempo, avere caratteristiche SOGIESC non conformi. In questo caso, l'intersezionalità è un modo per comprendere la complessità dell'identità del richiedente, anziché etichettarlo semplicemente come «richiedente LGBTIQ». Consente una comprensione più completa della situazione di tale persona, tenendo conto delle varie esperienze e identità che costituiscono la sua vita.

Le diverse esigenze e difficoltà dei vari gruppi di persone che rientrano nel termine generico LGBTIQ dovrebbero essere prese in seria considerazione, in quanto le esigenze particolari di ciascun gruppo potrebbero intersecarsi in modo diverso con altre identità e caratteristiche. Di conseguenza, aumentano il rischio di disuguaglianze, esposizione alla violenza, discriminazione e spesso persecuzione ⁽⁶²⁾.

È necessario un approccio intersezionale quando si lavora con o per i richiedenti LGBTIQ al fine di conseguire:

- l'elaborazione di politiche più inclusive e attente e la fornitura completa ed equa di servizi che non trascurino i richiedenti LGBTIQ;

⁽⁶⁰⁾ Crenshaw, K., «[Deemargining the Crossing of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics](#)» (De-emarginare l'intersezione di razza e sesso: una critica nera e femminista alla dottrina antidiscriminazione, alla teoria femminista e alle politiche antirazziste), *University of Chicago Legal Forum*, Vol. 1989, edizione 1, articolo 8.

⁽⁶¹⁾ Cfr. anche UNHCR-OIM, [Foundation Topics – Workbook, Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics \(SOGIESC\) in Forced Displacement and Migration](#) [Fondamenti – Quaderno di lavoro, Orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere e caratteri sessuali (SOGIESC) nello sfollamento forzato e nella migrazione], settembre 2021, pag. 8.

⁽⁶²⁾ Ad esempio, secondo EQUINOX-ILGA Europe, [Intersections, Diving into the FRA LGBTI II Survey Data, Migrant and Racial, Ethnic and Religious Minorities Briefing](#) (Intersezioni, Approfondimento dei dati della seconda indagine LGBTI condotta dalla FRA, Sintesi su migranti e minoranze razziali, etniche e religiose), 2023, è chiaro che

i migranti LGBTI provenienti da paesi terzi, che hanno esigenze e identità intersezionali, sono esposti a varie forme di discriminazione. Nella ricerca di un'occupazione, il 10,65 % di loro subisce discriminazioni, con una probabilità che aumenta al 21,89 % se hanno una disabilità, al 36,31 % se sono transgender, al 26,78 % se sono intersessuali, al 26,32 % se sono non binari e a un livello sorprendentemente alto, pari al 41,33 % o al 46,57 %, se sono rispettivamente uomini o donne transgender.



- un migliore utilizzo delle risorse: una migliore collaborazione tra le parti interessate consente di comprendere meglio il contesto, di trovare soluzioni e di ottenere servizi più personalizzati per soddisfare le esigenze specifiche dei richiedenti LGBTIQ.

Per maggiori informazioni sulle identità e le esigenze intersezionali più diffuse dei richiedenti LGBTIQ, consultare la pubblicazione [Practical guide on applicants with diverse sexual orientations, gender identities, gender expressions and sex characteristics – Information note](#) (Guida pratica sui richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali — Nota informativa), sezione 2.2. «Intersectionality in asylum» (Intersezionalità nel contesto dell’asilo).



Raccomandazioni per il personale che opera a diretto contatto con i richiedenti

- Consultare sistematicamente i richiedenti di gruppi diversi e di varie identità e caratteristiche (ad esempio età, genere, capacità), sia collettivamente che individualmente, per ascoltare e conoscere le loro preoccupazioni ed esigenze particolari.
- Quando si interagisce con un richiedente (comprese le persone LGBTIQ), tenere conto delle esigenze e delle identità non visibili e intersezionali e avere consapevolezza dei vari fattori e circostanze che compongono le loro esperienze di vita.
- Non fidarsi sempre di familiari, amici o conoscenti di richiedenti LGBTIQ senza aver prima valutato le loro relazioni e i loro interessi. La maggior parte dei responsabili di violenza e di tratta di esseri umani proviene dall’ambiente vicino alla vittima.
- Consolidare le proprie conoscenze e la propria consapevolezza in merito alle questioni legate ai rischi e alle sfide cui devono far fronte i bambini e i ragazzi in situazione di sfollamento, con particolare attenzione a quelli che presentano diverse caratteristiche SOGIESC ⁽⁶³⁾.
- Consolidare le proprie conoscenze e la propria consapevolezza in merito alla tratta di esseri umani, compreso il quadro normativo a livello dell’UE e nazionale, nonché il suo impatto e le sue conseguenze per le vittime e i loro diritti ⁽⁶⁴⁾. Analogamente, migliorare la propria consapevolezza dei flussi di lavoro e delle procedure standardizzati ⁽⁶⁵⁾ che possono essere applicati nel proprio contesto lavorativo per regolamentare le procedure di prevenzione, individuazione, risposta e/o protezione delle vittime di tratta di esseri umani. Essere informati in merito alla linea o alle linee di pronto intervento nazionali del proprio paese per la segnalazione dei casi di tratta di esseri umani ⁽⁶⁶⁾.

⁽⁶³⁾ Per maggiori informazioni su questi argomenti, cfr. FRA, [Children in migration in 2019](#) (Minori migranti nel 2019), 2020. Sono disponibili anche corsi online di autoapprendimento sui minori sfollati tramite la fondazione [Disaster Ready](#).

⁽⁶⁴⁾ Sulla pagina web dedicata della Commissione europea [«Together Against Trafficking in Human Beings»](#) (Insieme contro la tratta degli esseri umani), e sulla pagina web dedicata dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, [«Human Trafficking»](#) sono disponibili ulteriori informazioni, fatti e tendenze sulla tratta di esseri umani, nonché informazioni e risorse specifiche per paese.

⁽⁶⁵⁾ Esempi di tali procedure sono le procedure operative standard, le linee guida, le istruzioni di lavoro, le circolari.

⁽⁶⁶⁾ Un elenco di linee di pronto intervento nazionali è disponibile sulla pagina dedicata della Commissione europea, [«National Hotlines»](#), 8 maggio 2024.



**Raccomandazioni per il personale che opera a diretto contatto con i richiedenti**

- Rinsaldare le proprie conoscenze e la consapevolezza in merito ai flussi di lavoro e alle procedure standardizzati ⁽⁶⁷⁾ che possono essere applicati nel proprio contesto lavorativo in relazione all'individuazione, alla valutazione e alla risposta alle esigenze e alle vulnerabilità particolari dei richiedenti LGBTIQ, comprese le procedure finalizzate all'interesse superiore e il diritto dei minori non accompagnati a un rappresentante legale.
- Organizzare e promuovere sessioni informative e sessioni di sensibilizzazione su temi relativi alle esigenze particolari (tra cui la tratta di esseri umani, il genere, le diverse caratteristiche SOGIESC e il diritto a non subire violenza), rivolgendosi a tutti i richiedenti in modo consona alla cultura e all'età.
- Prestare attenzione ai segni e agli indicatori che possono implicare che i richiedenti LGBTIQ con cui si lavora, si svolgono colloqui o, in generale, si interagisce potrebbero essere vittime di violenza di genere, tratta di esseri umani o tortura ⁽⁶⁸⁾.
- Migliorare le proprie competenze e conoscenze pratiche partecipando a corsi di formazione incentrati sulle esigenze particolari e sulle vulnerabilità ⁽⁶⁹⁾.
- Mantenere aggiornati gli elenchi di contatto delle autorità nazionali o regionali o di altre organizzazioni pertinenti [ad esempio le organizzazioni della società civile (OSC)] per contattarle qualora si individui un richiedente LGBTIQ con esigenze e identità intersezionali. Assicurarsi di effettuare un rinvio sicuro e tempestivo all'entità corretta, a seconda delle esigenze e dei desideri della persona e previo consenso di quest'ultima.
- Consultarsi e cooperare con altre autorità e OSC che operano su questi temi per conoscere meglio le loro attività e le difficoltà che devono affrontare le persone a cui prestano assistenza. Chiedere loro consigli su come migliorare il proprio lavoro e adottare un approccio inclusivo per tutte le identità e le esigenze.

Per indicazioni dettagliate su come individuare e rispondere alle esigenze particolari e alle esigenze specifiche intersezionali durante le varie fasi dell'esame delle domande di asilo, consultare la *Guida pratica sui richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali — Procedura di esame*, capitolo 2. «Garanzie procedurali particolari», e nella fase di accoglienza, fare riferimento al [Guida pratica sui richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali – Accoglienza](#), capitolo 3. «Individuazione, valutazione e risposta alle esigenze dei richiedenti con diverse caratteristiche SOGIESC».

⁽⁶⁷⁾ Sono esempi di tali procedure le linee guida operative, i manuali d'uso, le procedure operative standard, le circolari.

⁽⁶⁸⁾ Per i segni e gli indicatori di tratta di esseri umani, cfr. UNODC, «[Human Trafficking Indicators](#)» (Indicatori della tratta di esseri umani) e EUAA, Lo [strumento dell'EASO per l'individuazione di persone con esigenze particolari](#), 2016.

⁽⁶⁹⁾ L'EUAA ha sviluppato un modulo di formazione sulle vulnerabilità e sulle esigenze particolari, compresi i minori, le vittime di tratta di esseri umani, di violenza di genere ecc., rivolto al personale delle autorità nazionali che lavora a contatto diretto con i richiedenti. Inoltre, il Consiglio d'Europa ha sviluppato un [corso di formazione](#) online sulla tratta di esseri umani accessibile al pubblico. Analogamente, il Comitato permanente inter-agenzie (IASC) ha sviluppato una grande quantità di [materiale formativo](#) sulla violenza di genere, compresi gli elementi fondamentali e le modalità di prevenzione e risposta agli atti di violenza di genere.



Raccomandazioni per dirigenti e responsabili delle politiche

- Assicurarsi che le politiche interne dell'autorità presso cui si opera proteggano e sostengano le persone con caratteristiche e/o identità diverse e intersezionali, promuovendo al contempo la loro piena partecipazione. Ciò comprende il coinvolgimento di persone con diverse caratteristiche (ad es. persone con disabilità, appartenenti a una minoranza etnica o provenienti da un contesto di rifugiati), la garanzia di accessibilità per le persone con disabilità, nonché la messa in atto di un codice di condotta con un meccanismo di segnalazione efficace e un quadro sanzionatorio in caso di violazioni.
- Sviluppare e diffondere procedure e flussi di lavoro interni e operativi ⁽⁷⁰⁾ sull'individuazione, la valutazione e la risposta a esigenze e vulnerabilità particolari, comprese considerazioni specifiche sulle esigenze dei richiedenti LGBTIQ. Assicurarsi che il personale che lavora direttamente con i richiedenti sia informato, formato e applichi queste procedure nella sua attività quotidiana.
- Garantire che il personale sotto la propria supervisione/competenza sia adeguatamente formato (compresi corsi di aggiornamento) sulle esigenze particolari e le vulnerabilità dei richiedenti nel contesto dell'asilo (ad esempio minori, vittime di tratta di esseri umani, violenza di genere o tortura), comprese considerazioni sulla situazione e le esigenze specifiche dei richiedenti LGBTIQ ⁽⁷¹⁾. Aiutare i membri del personale a superare e affrontare i loro pregiudizi sensibilizzandoli e incoraggiando la loro formazione continua e il loro sviluppo professionale su elementi relativi alla condizione SOGIESC e ad altre esigenze e identità intersezionali [consultare la pubblicazione [Practical guide on applicants with diverse sexual orientations, gender identities, gender expressions and sex characteristics – Information note](#) (Guida pratica sui richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali — Nota informativa), sezione 2.1. «Norms and biases» (Norme e pregiudizi)].
- Ove possibile e applicabile, garantire che i fornitori di servizi di salute fisica e mentale ricevano una formazione specializzata sulle tematiche SOGIESC. Ciò dovrebbe includere temi quali la comprensione delle esigenze specifiche dei richiedenti LGBTIQ nel sistema sanitario, il rispetto e la competenza culturale, la consapevolezza delle esigenze sanitarie specifiche delle persone transgender/ intersessuali e la gestione dell'omo/bi/trans/intersexofobia nei contesti sanitari.
- Promuovere e garantire l'integrazione e l'attuazione nel contesto e nella pratica nazionale di strumenti riconosciuti ed efficaci per l'individuazione e la gestione delle esigenze particolari e delle vulnerabilità, come il Protocollo di Istanbul ⁽⁷²⁾.

⁽⁷⁰⁾ Esempi di tali procedure sono le procedure operative standard, le istruzioni di lavoro, le linee guida e le circolari.

⁽⁷¹⁾ L'EUA ha sviluppato ed eroga vari moduli di formazione rivolti al personale che lavora per le autorità nazionali e che è in contatto diretto con i richiedenti.

⁽⁷²⁾ OHCHR, [Istanbul Protocol – Manual of the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment](#) (Protocollo di Istanbul – Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante), 2022.

**Raccomandazioni per dirigenti e responsabili delle politiche**

- Sviluppare e attuare politiche, attività e programmi che promuovano l'accesso sicuro al lavoro e alle opportunità professionali per tutti, senza discriminazioni e prestando particolare attenzione all'integrazione e al sostegno dei richiedenti LGBTIQ nell'accesso ai loro diritti e alle opportunità di sostentamento.
- Creare spazi sicuri per i richiedenti LGBTIQ può contribuire a garantire che si sentano sostenuti e possano accedere ai servizi di cui necessitano. Ciò può includere la fornitura di risorse sui diritti delle persone LGBTIQ, la creazione di gruppi di sostegno sociale e l'offerta di programmi educativi sulla salute fisica e mentale delle persone LGBTIQ. Inoltre, fornire l'accesso a organizzazioni e servizi specializzati in LGBTIQ può contribuire a creare un clima di accettazione e inclusione. Per ulteriori informazioni sulla creazione di spazi sicuri, cfr. il capitolo [3. «Comunicazione inclusiva e creazione di spazi sicuri»](#).
- Sviluppare e diffondere materiale informativo adeguato (opuscoli, video, manifesti ecc.) in diverse lingue per sensibilizzare in merito ai diritti e alle prerogative dei richiedenti LGBTIQ, comprese considerazioni specifiche sui rischi e sull'impatto della violenza di genere e della tratta di esseri umani ⁽⁷³⁾.
- Rafforzare la cooperazione e il coordinamento con le autorità nazionali e altre organizzazioni pertinenti (ad esempio le OSC) che si occupano di tali questioni per conoscere meglio le loro attività e le difficoltà che devono affrontare le persone a cui prestano assistenza o per le quali lavorano. Cfr. anche il capitolo [6. «Cooperazione e coordinamento»](#).
- Ricerca di buone pratiche e iniziative già applicate in altri paesi e contesti per quanto riguarda il lavoro con i richiedenti con esigenze particolari e identità ed esigenze intersezionali. Adoperarsi per adottare o attuare tali buone pratiche, in tutto o in parte, nel proprio ambito di competenza.

⁽⁷³⁾ Ulteriori orientamenti e consigli sullo sviluppo di materiale informativo sono disponibili sul portale dell'EUAA [Let's Speak Asylum](#) (Parliamo di asilo), luglio 2023.



3. Comunicazione inclusiva e creazione di spazi sicuri



Ogni richiedente LGBTIQ ha le proprie esigenze particolari, caratteristiche, esperienze e la propria storia di vita. Molti di loro hanno sperimentato l'esclusione, la discriminazione, l'invisibilità o addirittura la persecuzione nel paese di origine o anche nel paese di asilo. Pertanto, è molto importante comunicare con loro in modo adeguato in tutte le interazioni, per evitare di causare danni, traumi (o ri-traumatizzazione) e per garantire che il messaggio voluto sia trasmesso correttamente. Analogamente, tutti i richiedenti dovrebbero sentirsi a proprio agio e sicuri di potersi aprire e discutere delle loro preoccupazioni e delle questioni sensibili senza il timore di violazioni della riservatezza o di ricevere un trattamento negativo quando cercano assistenza.

Quando si fa riferimento ai richiedenti LGBTIQ, per comunicazione inclusiva si intende una forma di comunicazione priva di pregiudizi, critiche o discriminazioni e rispettosa delle caratteristiche SOGIESC della persona. Inoltre, è importante usare un linguaggio assertivo e positivo, ad esempio usando il nome e i pronomi preferiti dalla persona e un linguaggio rispettoso e non offensivo.

In qualità di membri del personale che lavorano nell'ambito dell'asilo e dell'accoglienza, si dovrebbe essere sempre preparati e pronti ad adattare il proprio stile di comunicazione e a utilizzare tecniche diverse per creare un ambiente inclusivo in cui i richiedenti possano condividere in sicurezza le loro storie personali, nonché le loro esigenze e difficoltà. Per quanto riguarda le persone con diverse caratteristiche SOGIESC, questo tipo di spazio sicuro, riservato, rispettoso e inclusivo è denominato anche «spazio sicuro per le persone LGBTIQ».

3.1. Creazione di spazi sicuri

Gli spazi sicuri sono aree in cui i richiedenti con esigenze potenzialmente particolari si sentono accettati, rispettati e sostenuti, indipendentemente dalle loro differenze. Può trattarsi di spazi fisici, virtuali o sociali creati attraverso pratiche di comunicazione inclusive che promuovono un ambiente di accettazione e comprensione. Ciò potrebbe includere l'ascolto attivo, il dialogo aperto e l'uso di un linguaggio e di immagini rispettosi e accoglienti. In un clima di fiducia i richiedenti LGBTIQ si sentono a proprio agio nell'essere sé stessi e nel condividere le proprie esperienze senza temere giudizi o critiche.

Nell'impegno costante per creare e mantenere spazi sicuri, è importante adottare e seguire qualità e atteggiamenti specifici per interagire con i richiedenti, compresi i punti riportati di seguito.

- **Empatia:** sforzarsi di capire i sentimenti o le esperienze di un'altra persona, immaginando come sarebbe stato trovarsi nella sua situazione. Le manifestazioni di empatia e un approccio umano nell'interazione con i richiedenti sono elementi importanti per creare un ambiente di fiducia e di connessione con tutti i richiedenti, in special modo anche le persone LGBTIQ.



- **Apertura:** essere ricettivi e aperti a nuove idee ed esperienze, anche ascoltando le storie degli altri con un interesse sincero. Questa abilità è legata inoltre al superamento di pregiudizi personali e inconsci [consultare la pubblicazione [Practical guide on applicants with diverse sexual orientations, gender identities, gender expressions and sex characteristics – Information note](#) (Guida pratica sui richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali — Nota informativa) sezione 2.1. «Norms and biases» (Norme e pregiudizi)].
- **Ascolto attivo:** andare oltre il semplice ascolto delle parole espresse da un'altra persona e cercare di comprenderne il significato e l'intenzione soggiacenti. Esempi concreti di ascolto attivo possono essere: dimostrarsi totalmente presenti durante la conversazione; mostrare interesse praticando il contatto visivo; annuire o notare/usare segnali non verbali; porre domande aperte per incoraggiare ulteriori risposte; parafrasare e ripetere ciò che è stato detto e ascoltare per capire piuttosto che per rispondere ⁽⁷⁴⁾.
- **Atteggiamento non giudicante:** essere rispettosi e accettare i sentimenti, le esperienze e i valori degli altri, anche se possono essere diversi dai propri.

Di seguito sono riportate alcune **raccomandazioni pratiche per il proprio lavoro in qualità di funzionari addetti all'asilo e all'accoglienza**, utili per aiutare a creare spazi sicuri e di fiducia con i richiedenti LGBTIQ.



Raccomandazioni per il personale

- Tenere presente che chiunque si incontri o con cui si interagisca potrebbe essere una persona con diverse caratteristiche SOGIESC. Pertanto, è necessario comunicare di conseguenza e utilizzare un linguaggio neutro dal punto di vista del genere, senza presumere che una persona sia eterosessuale, abbia un'identità di genere specifica o preferisca un determinato pronome di genere. Esempi di terminologia inclusiva ⁽⁷⁵⁾ includono:
 - «partner» o «coniuge» anziché «marito/moglie»;
 - «loro» quale pronome neutro dal punto di vista del genere.
- Quando un richiedente rivela le proprie caratteristiche SOGIESC diverse, è necessario trattare l'interazione in modo rispettoso e semplice, per radunare le informazioni necessarie a seconda della situazione e del contesto. Occorre adattare la comunicazione verbale e il linguaggio del corpo a un tono neutro; reagire in maniera prevenuta potrebbe comunicare al richiedente che non si sta offrendo uno spazio sicuro.

⁽⁷⁴⁾ Per ulteriori informazioni e consigli sulle capacità di comunicazione e sull'ascolto attivo, cfr. anche Heartland Alliance, [Rainbow Response: A practical guide to resettling LGBT refugees and asylees](#) (Risposta arcobaleno: una guida pratica per reinsediare i rifugiati e i richiedenti asilo LGBT), pag. 14.

⁽⁷⁵⁾ Per ulteriori informazioni, cfr. la sezione [«Glossario del linguaggio e della comunicazione inclusivi»](#).



Raccomandazioni per il personale

- Consentire sempre al richiedente di autoidentificarsi e descrivere la propria identità di genere e il proprio orientamento sessuale. Utilizzare la terminologia di autoidentificazione usata dalla persona stessa, anche se non è comune o non la si conosce. Se non si è sicuri del significato di un termine o di come lo utilizza una persona, chiedere: «Che significato ha questo termine per te?».
- Non assegnare termini a nessuno. Dopo che un richiedente ha reso note le proprie diverse caratteristiche SOGIESC, chiedere se utilizza un particolare termine per descriverle.
- Se si sbaglia involontariamente il genere ⁽⁷⁶⁾ di un richiedente, scusarsi e fare uno sforzo consapevole per ricordarlo. Correggersi se si ripete il genere sbagliato, in modo che il richiedente sappia che la sua identità di genere viene rispettata.
- Non affrettare né interrompere le sessioni individuali o i colloqui con i richiedenti. Ascoltare attivamente e rispondere a tutte le domande e preoccupazioni in modo positivo.
- Evitare termini dispregiativi. Se una persona usa un termine dispregiativo per descriversi, chiedere che cosa significa per lei e se usa altri termini. Si può anche scrivere una nota esplicativa in cui si registrano le informazioni.
- Garantire la privacy e la riservatezza, in particolare quando il richiedente sta per condividere o ha iniziato a condividere informazioni ed esperienze sensibili o personali.
- Non dare mai per scontato che l'interlocutore pensi o affronti una determinata situazione nello stesso modo in cui la si affronterebbe personalmente.
- Prestare attenzione alle espressioni facciali, al contatto visivo, ai movimenti del corpo e alla postura, ma anche al linguaggio paraverbale, come il ritmo del discorso, il tono e il volume della voce.
- Evitare di fare ipotesi basate su pregiudizi consci o inconsci. Ad esempio, una persona che viene percepita socialmente come una donna (ad es. perché indossa gonne o si trucca), potrebbe non autoidentificarsi come donna.
- Per quanto possibile, riconoscere le difficoltà/la sofferenza condivise da un richiedente. Dimostrare scarsa considerazione può far sì che il richiedente si chiuda in sé stesso e non comunichi informazioni essenziali.

Per ulteriori orientamenti su come instaurare un clima di fiducia e comunicare durante l'esame delle domande per motivi SOGIESC, consultare la [Guida pratica sui richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali – Procedura di esame](#), sezione 1.1. «L'importanza della fiducia».

⁽⁷⁶⁾ Il *misgendering* è l'atto di riferirsi a qualcuno (specialmente a una persona transgender o non binaria) usando una parola, specialmente un pronome o una forma di indirizzo, che non riflette l'identità di genere della persona.

Di seguito sono riportate alcune **raccomandazioni pratiche per i dirigenti e i responsabili delle politiche** per aiutarli a creare spazi sicuri e di fiducia con i richiedenti LGBTIQ. Tali raccomandazioni possono essere integrate nelle strategie, nelle politiche e nelle azioni quotidiane.



Raccomandazioni per dirigenti e responsabili delle politiche

- Sviluppare, usare e diffondere materiale informativo, quali opuscoli, poster o video che promuovono la diversità, i diritti delle persone LGBTIQ e l'inclusione. Esporlo in aree comuni o diffonderlo in formato digitale (ad esempio sulla pagina web dell'organizzazione/autorità in cui si opera). Tenere presente che non tutti i richiedenti sono in grado di leggere. Per questo motivo è necessario prendere in considerazione anche materiale visivo o video. Cfr. anche la sezione [5.2. «Come fornire informazioni»](#).
- Usare un linguaggio neutro rispetto al genere, nonché immagini e oggetti visivi che riflettano accuratamente la diversità della comunità LGBTIQ. Anziché impiegare immagini tradizionali di cisonormatività ed eteronormatività, cercare di trovare fotografie e video che includano persone LGBTIQ.
- Prendere in considerazione la possibilità di visualizzare la bandiera/i simboli arcobaleno e/o i segnali di «spazio sicuro» per esprimere che si è «alleati» e che si offre un luogo sicuro per la divulgazione ⁽⁷⁷⁾. Inoltre, valutare di distribuire spille con la scritta «Qui sei al sicuro» o «Con me sei al sicuro» da far indossare ai membri del personale quando lavorano con i richiedenti.
- Adottare un approccio inclusivo del genere e delle caratteristiche SOGIESC nella pianificazione e nell'attuazione di attività che comprendano o promuovano la partecipazione e l'impegno delle comunità (ad es. discussioni con gruppi di riflessione, strutture comunitarie o organismi di rappresentanza, valutazione delle esigenze).
- Assicurare che in tutte le autorità per l'asilo e i centri di accoglienza siano disponibili locali e spazi adeguati che garantiscano la privacy e la riservatezza, soprattutto quando è probabile che vengano rivelate informazioni sensibili.
- Garantire una composizione diversificata per genere del personale, in particolare di coloro che sono a diretto contatto con i richiedenti, come i funzionari preposti alla registrazione, i funzionari esaminatori, gli interpreti, gli addetti all'accoglienza e il personale medico.
- Nominare dei punti focali (o delle persone di riferimento) sulle tematiche SOGIESC per fornire consulenza ad altri membri del personale qualora richiesto o necessario. Si potrebbe prendere in considerazione anche l'attuazione di programmi di affiancamento o di coaching, in modo che i membri del personale meno esperti in materia di SOGIESC possano apprendere dai colleghi più esperti.

⁽⁷⁷⁾ I cartelli di «spazio sicuro» possono essere affissi nelle aree di attesa dei centri di registrazione, nelle sale/uffici per i colloqui personali e nei centri di accoglienza (ad esempio nelle aree di consulenza).



Raccomandazioni per dirigenti e responsabili delle politiche

- Garantire che il personale (compresi gli interpreti) riceva regolarmente una formazione sulle tematiche SOGIESC, tra cui la sensibilità di base, la diversità e la consapevolezza culturale. Per ulteriori informazioni sulla formazione, cfr. il capitolo [5. «Fornitura di informazioni, sviluppo di capacità e sensibilizzazione»](#).
- Tenere presente, in qualità di dirigente, che alcuni dipendenti potrebbero non essere disposti a superare i loro pregiudizi e preconcetti nei confronti di tutti o di alcuni gruppi di persone LGBTIQ o non essere in grado di farlo. Discutere di eventuali preoccupazioni con il personale interessato e prendere in considerazione la possibilità di non impiegare in posti critici in cui tali pregiudizi potrebbero influenzarne l'atteggiamento e pertanto la capacità di trattare i richiedenti con rispetto e dignità.
- Sviluppare meccanismi di reclamo e di feedback. Assicurare che tutti i richiedenti possano fornire contributi sui servizi offerti e che le loro opinioni e i loro feedback siano debitamente ascoltati e presi in considerazione.

3.2. Comunicazione e linguaggio inclusivi

Come spiegato in precedenza (sezione [3. «Comunicazione inclusiva e creazione di spazi sicuri»](#)), la comunicazione inclusiva è esente da pregiudizi, critiche o discriminazioni e rispettosa delle caratteristiche SOGIESC della persona.

Ogni lingua ha le proprie specificità culturali e le proprie regole grammaticali. Ad esempio, le lingue possono avere la distinzione di genere o essere neutre sotto questo profilo. Il genere grammaticale non coincide o non sempre può coincidere con il modo di percepire il mondo. Ad esempio, per le persone non binarie, può essere difficile usare i pronomi disponibili nelle loro lingue. Anche la traduzione tra lingue con e senza pronomi di genere può essere difficile, per cui è probabile che vi siano ambiguità ed errori di traduzione. Per questo motivo è importante usare i termini neutri rispetto al genere più appropriati quando si interagisce con richiedenti specifici o ci si riferisce ad essi. I richiedenti dovrebbero avere la possibilità di scegliere i pronomi e altri elementi di genere di loro scelta, in particolare quando una delle lingue utilizzate distingue tra i pronomi di genere (o addirittura le coniugazioni).



3.2.1. Autoidentificazione e uso dei pronomi corretti

Alcune persone si autoidentificano ⁽⁷⁸⁾ come «gay» o «lesbiche». Altri evitano del tutto qualsiasi termine che potrebbe descrivere le loro caratteristiche SOGIESC. Molte lingue sono prive di parole speciali per descrivere la diversità legata alla condizione SOGIESC. Pertanto, se da un lato è bene sapere come vengono comunemente definiti il genere, la sessualità e l'identità di genere in Europa o nel contesto più vicino, dall'altro occorre essere consapevoli del fatto che tale terminologia può risultare assolutamente strana per molte persone LGBTIQ provenienti da altre culture. Molti richiedenti LGBTIQ provengono da contesti socio-culturali in cui esistono solo termini dispregiativi e offensivi per descrivere le identità LGBTIQ. È possibile che alcuni richiedenti non conoscano altre opzioni se non l'uso di termini dispregiativi; possono cercare di circoscrivere la loro identità in modo indiretto per evitare l'uso di tali termini. Inoltre, alcuni richiedenti LGBTIQ possono utilizzare i termini relativi alla condizione SOGIESC in un modo diverso da quello in cui sono ampiamente intesi ⁽⁷⁹⁾.

Inoltre, le persone transgender, non binarie e di genere non conforme desiderano che ci si rivolga loro con il pronome, il nome, il genere e il titolo corretti, proprio come qualunque altra persona. Spesso si presume che le donne transgender usino «lei», che gli uomini transgender usino «lui» e che le persone non binarie impieghino «loro». Tuttavia, se non si conoscono i pronomi preferiti dal richiedente con cui si sta lavorando, o se questi non ha comunicato esplicitamente i suoi pronomi preferiti, è meglio chiedere educatamente. La domanda deve essere posta in un ambiente sicuro, garantendo la riservatezza ed evitando di mettere la persona a rischio di essere esposta o di subire un danno. Nei contesti in cui la lingua parlata non ha pronomi ma utilizza termini di rispetto di genere, come «sorellina» o «fratellino», è necessario chiedere alla persona come preferisce essere chiamata.

3.2.2. Come essere inclusivi nella comunicazione

Le strategie di comunicazione inclusive hanno le potenzialità di far sì che i richiedenti LGBTIQ vulnerabili si sentano a proprio agio con la loro identità. Lo stile di comunicazione del personale addetto all'asilo e all'accoglienza che lavora sul campo dovrebbe evitare qualsiasi connotazione di sessismo o discriminazione. La comunicazione deve mettere in discussione le strutture discriminatorie e rispettare la diversità.

⁽⁷⁸⁾ Molti esperti e studiosi hanno gradualmente iniziato a usare il termine «autodeterminazione» al posto di «autoidentificazione», secondo quanto riportato da Transgender Europe (TGEU), [«Gender Self-determination Actually Works! Study Finds»](#) (L'autodeterminazione di genere funziona davvero! Risultati di uno studio), 19 giugno 2023, disponibile in tedesco.

L'autodeterminazione si riferisce a un concetto molto più ampio rispetto all'autoidentificazione. L'autoidentificazione riguarda la dichiarazione della propria identità di genere presso un ufficio di registrazione. Si tratta di una parte di una procedura basata sull'autodeterminazione. Tuttavia, la determinazione della propria identità di genere è un processo molto più lungo e complesso. L'autodeterminazione è anche ricondotta alle lotte femministe e degli indigeni, che la sostengono, ed è riconosciuta inoltre dai principali tribunali per i diritti umani.

⁽⁷⁹⁾ Ad esempio un richiedente transgender può impiegare il termine «omosessuale» per autoidentificarsi, se questo è l'unico termine, o quello prevalente nel suo paese d'origine.



Cosa fare e cosa non fare in materia di linguaggio inclusivo e comunicazione	
COSA FARE	COSA NON FARE
	Non dare mai per scontata l'identità di genere o i pronomi di nessuno.
	Quando qualcuno dice di avere una relazione sentimentale, non dare per scontato che il partner sia di genere «opposto».
Consentire sempre al richiedente di autoidentificarsi con parole proprie. Chiedere sempre con quale nome e, se pertinente, quale pronome e genere il richiedente desidera essere chiamato. Se si usa accidentalmente un nome o un pronome errato, correggersi e continuare la discussione con il richiedente.	Non correggere il richiedente e non dare lezioni su ciò che si considera l'uso «corretto» di pronomi o termini. Se il richiedente usa un termine dispregiativo per autoidentificarsi, non correggerlo. Si può chiedere al richiedente che cosa intende con tale termine, ma si deve cercare di evitare di usare questi termini. Spiegare i motivi al richiedente. Non etichettare il richiedente con l'acronimo LGBTIQ, ma ascoltare la sua storia o le sue esperienze con l'intento di capire.
Se si usano moduli, consentire una certa fluidità riguardo alle caratteristiche SOGIESC (ossia prevedere più opzioni anziché solo «maschio» o «femmina»).	
	Non reagire alla divulgazione di caratteristiche SOGIESC diverse con sorpresa o turbamento.
Adottare un atteggiamento aperto ed empatico nella comunicazione. Ascoltare e comunicare senza critiche o giudizi.	
Non tralasciare di rassicurare il richiedente per quanto riguarda la riservatezza. Se la persona ha bisogno di ulteriore assistenza e ciò richiede la condivisione con altri delle sue diverse caratteristiche SOGIESC, spiegare chi riceverà tali informazioni e chiedere il consenso a queste persone.	
Prestare attenzione alla comunicazione non verbale. I gesti, la postura del corpo e le espressioni facciali possono dare l'impressione di giudicare o disapprovare.	



Glossario del linguaggio e della comunicazione inclusivi

La tabella seguente fornisce alcuni suggerimenti ⁽⁸⁰⁾ sui termini da usare e su quelli da evitare nelle interazioni con i richiedenti. L'uso dei termini consigliati può contribuire agli sforzi per l'inclusività e il rispetto della diversità, indipendentemente dal fatto che tali interazioni siano individuali (ad esempio colloqui personali, sessioni individuali nell'accoglienza) o collettive (ad esempio materiale per la fornitura di informazioni, sessioni informative di gruppo) ⁽⁸¹⁾.

Termini da non utilizzare	Termini da utilizzare
Ermafrodita	Intersessuale
Sesso biologico	Sesso assegnato
Moglie/marito	Coniuge/partner
Fidanzato/fidanzata	Partner
Signore e signori/uomini e donne	Persone/gente (di tutti i generi)
Finocchio, checca, ricchione, lesbicon	Gay, lesbica, trans/transgender
Gay/i gay, omosessuali ⁽⁸²⁾	Individui/persone gay
Preferenze sessuali	Orientamento sessuale

Di seguito sono riportate alcune **raccomandazioni pratiche per i dirigenti e i responsabili delle politiche** per aiutare a garantire una comunicazione inclusiva rispetto alla condizione SOGIESC. Tali raccomandazioni possono essere integrate nelle strategie, nelle politiche e nelle azioni quotidiane.



Raccomandazioni per dirigenti e responsabili delle politiche sulla comunicazione inclusiva rispetto alla condizione SOGIESC

- Assicurarsi che l'inclusione delle persone LGBTIQ e il rispetto nei loro confronti facciano parte dei programmi di sviluppo delle capacità del personale addetto all'asilo e all'accoglienza. Ciò dovrebbe includere la formazione del personale addetto all'asilo sull'importanza di utilizzare un linguaggio neutro dal punto di vista del genere, di comprendere le diverse identità e orientamenti all'interno della comunità LGBTIQ, di conoscere e rispettare i diritti dei richiedenti LGBTIQ e di riconoscere e affrontare i propri pregiudizi ⁽⁸³⁾.
- Sviluppare un codice di condotta e linee guida per il personale addetto all'asilo che delineino i comportamenti attesi e quelli non ammessi nell'interazione con i richiedenti LGBTIQ.

⁽⁸⁰⁾ Tenere presente che il glossario e i termini inclusi nel presente documento fanno riferimento alla lingua inglese quale lingua di stesura. In altre lingue potrebbero esistere un'ampia gamma di varianti e significati diversi (positivi, neutri o negativi).

⁽⁸¹⁾ Per maggiori informazioni ed esempi pratici sulla comunicazione inclusiva, cfr. anche OIM, [Guidance on Gender Inclusive Communication](#), giugno 2021.

⁽⁸²⁾ Il termine «omosessuali» al plurale deve essere evitato quando viene utilizzato per riferirsi indistintamente a persone o richiedenti LGBTIQ. Di solito viene percepito come dispregiativo.

⁽⁸³⁾ Cfr. anche la sezione [5.3. «Sviluppo delle capacità del personale sulle tematiche SOGIESC»](#).

**Raccomandazioni per dirigenti e responsabili delle politiche sulla comunicazione inclusiva rispetto alla condizione SOGIESC**

- Promuovere l'ascolto attivo e il dialogo aperto tra il personale addetto all'asilo e i richiedenti LGBTIQ per garantire che le loro esigenze e preoccupazioni individuali siano ascoltate e affrontate.
- Delineare e introdurre meccanismi di feedback accessibili e sicuri per le persone con diverse caratteristiche SOGIESC, tramite i quali possano esprimere anche le loro preoccupazioni individuali, compreso nell'ambito della lingua e della comunicazione.
- Contattare le organizzazioni e le reti LGBTIQ locali o nazionali per un elenco della terminologia SOGIESC corretta nella propria lingua (se disponibile) e assicurarsi che sia diffusa tra il personale e utilizzata da questo. In qualunque tipo di interazione collettiva con i richiedenti (ad esempio, fornitura di informazioni) assicurarsi che siano utilizzate la terminologia e la lingua corrette ⁽⁸⁴⁾.

⁽⁸⁴⁾ Cfr. anche la sezione «[Glossario del linguaggio e della comunicazione inclusivi](#)».



4. Interpretazione



Il presente capitolo spiega perché è fondamentale la presenza di interpreti consapevoli, sensibili e competenti in materia di LGBTIQ in tutte le interazioni con i richiedenti per creare un ambiente sicuro ma anche per garantire una procedura equa e giusta. Il capitolo approfondisce le competenze che dovrebbero possedere gli interpreti nonché le tecniche che dovrebbero applicare nell'interpretazione nei casi che presentano caratteristiche SOGIESC. Inoltre, tratta degli elementi e delle condizioni da tenere in considerazione nel lavoro con gli interpreti riguardo a tali casi. Tenere presente che questa sezione si concentra sul lavoro **con** gli interpreti e non è una guida **per** loro ⁽⁸⁵⁾.

Il diritto del richiedente di comunicare e di essere informato su tutte le questioni relative alle procedure di asilo e di accoglienza in una lingua a lui comprensibile è fondamentale nel CEAS ⁽⁸⁶⁾. Per questo motivo, gli interpreti hanno un ruolo cruciale nell'interazione tra il funzionario addetto alla registrazione o il funzionario esaminatore, il funzionario preposto all'accoglienza e il richiedente. Occorre garantire sempre l'accesso a un interprete e il richiedente deve essere informato di questo diritto durante l'intero percorso di asilo.

Quale principio di base per tutti i tipi di colloqui con i richiedenti, gli interpreti devono tradurre accuratamente senza aggiunte, omissioni, modifiche, commenti o altre espressioni (verbali o non verbali) ⁽⁸⁷⁾. Per poter tradurre con precisione, l'interprete deve padroneggiare entrambe le lingue (quella di partenza e quella di arrivo) ed essere in grado di comprendere appieno le sfumature che si celano dietro le parole. Inoltre, deve avere una buona conoscenza della terminologia relativa agli argomenti trattati nel colloquio e del contesto culturale della persona che sostiene il colloquio ⁽⁸⁸⁾. Per di più, anche il genere dell'interprete potrebbe svolgere un ruolo importante e questo aspetto dovrebbe essere preso in considerazione nella scelta dell'interprete giusto per un colloquio.

Per quanto riguarda l'interpretazione delle narrazioni relative alla condizione SOGIESC, è indispensabile che l'interprete contribuisca a mantenere un atteggiamento aperto e neutrale, anche con la sua comunicazione non verbale (cfr. anche la sezione [3.1. «Creazione di spazi sicuri»](#)). Ciò consente al richiedente di autoidentificarsi e di rivelare le proprie caratteristiche SOGIESC mediante parole proprie, che dovrebbero essere accuratamente rispecchiate nell'interpretazione. È quindi fondamentale la presenza di interpreti consapevoli, sensibili e competenti in materia di SOGIESC per stabilire un rapporto di fiducia in un ambiente sicuro.

⁽⁸⁵⁾ Per maggiori informazioni sull'interpretazione nella procedura di asilo, cfr. la guida dell'EUAA e delle consultazioni intergovernative in materia di migrazione, asilo e rifugiati (IGC), [Practical Guide on Interpretation in the Asylum Procedure](#), febbraio 2024.

⁽⁸⁶⁾ Cfr. ad esempio l'articolo 8, paragrafi 2 e 3, l'articolo 13, paragrafo 5, l'articolo 36, paragrafi 3 e 4, APR, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 9, paragrafo 5, DCA (2024) e l'articolo 20, paragrafo 1, l'articolo 22, paragrafo 4, l'articolo 42, paragrafo 5, AMMR.

⁽⁸⁷⁾ In alcuni Stati membri esiste una distinzione tra interpretazione nelle procedure di asilo e interpretazione nell'accoglienza. Nel primo caso, l'interprete dovrebbe interpretare il contenuto di tutto ciò che viene detto, senza parafrasare o utilizzare espressioni e termini alternativi. Nel contesto dell'accoglienza, gli interpreti (o piuttosto i mediatori culturali) sono solitamente tenuti a interpretare in modo da promuovere la comprensione reciproca tenendo ampiamente conto degli elementi culturali. In altri termini, al mediatore culturale o all'interprete nel contesto dell'accoglienza potrebbe essere richiesto di svolgere le proprie funzioni al di là dell'interpretazione, fornendo consulenza a entrambe le parti sui comportamenti culturali appropriati.

⁽⁸⁸⁾ Per maggiori informazioni e orientamenti per gli interpreti, cfr. anche EUAA e IGC, [Practical Guide on Interpretation in the Asylum Procedure](#), febbraio 2024.



Oltre all'obbligo dell'autorità di garantire l'interpretazione in una lingua che il richiedente comprende appieno, il richiedente dovrebbe avere anche il diritto di scegliere il genere dell'interprete. Questo per far sì che si senta a proprio agio nel parlare apertamente e spiegare la propria storia. Se non è possibile soddisfare il desiderio del richiedente di ricorrere a un interprete di un determinato genere, occorre spiegargli i motivi.

I richiedenti possono anche esprimere preferenze (o nessuna preferenza) per quanto riguarda il paese di origine e l'origine etnica dell'interprete⁽⁸⁹⁾. Ove possibile, tali richieste dovrebbero essere accolte, in quanto questo fattore potrebbe svolgere un ruolo importante nel consentire al richiedente di essere più a suo agio a esprimersi in modo approfondito e a ridurre il suo timore di essere giudicato, di subire ritorsioni o stigmatizzazione.

Il ricorso a un interprete qualificato è particolarmente essenziale quando ci si deve rapportare con richiedenti LGBTIQ. L'impiego di interpreti con esperienza nel fornire l'interpretazione per i casi con caratteristiche SOGIESC e che conoscono la terminologia pertinente contribuirà a garantire la qualità dei colloqui e a mitigare il rischio che i richiedenti evitino di comunicare informazioni sensibili o siano ritraumatizzati.



Raccomandazioni per il personale

- Assegnare sempre l'incarico all'interprete più qualificato e competente (e/o esperto) disponibile, anche per le questioni attinenti alla condizione SOGIESC. Qualora fattibile, prendere in considerazione la possibilità di scegliere un interprete formato sulle tematiche SOGIESC o informato al riguardo, che conosca la terminologia aggiornata in entrambe le lingue.
- Cercare di rispettare i desideri del richiedente in merito al genere dell'interprete. Se non è possibile soddisfare il desiderio del richiedente, occorre spiegargli i motivi.
- Tenere conto delle differenze culturali e di genere nella comunicazione non verbale con richiedenti con diverse caratteristiche SOGIESC. Il significato e il ricorso al linguaggio del corpo e all'espressione non verbale cambiano da cultura a cultura e potrebbero verificarsi incomprensioni.
- Se ne è a conoscenza preventivamente, prendere in considerazione di comunicare all'interprete che si parlerà della condizione SOGIESC e informarlo sull'uso della terminologia. Se l'interprete non è stato formato per lavorare con richiedenti con diverse caratteristiche SOGIESC, si potrebbe sottolineare l'importanza di una comunicazione inclusiva, di creare uno spazio sicuro, nonché di utilizzare un linguaggio corporeo positivo/neutro e un atteggiamento positivo.

⁽⁸⁹⁾ La possibilità di esprimere una preferenza o l'assenza di preferenze rispetto al paese o all'origine etnica dell'interprete non è sempre possibile, né è una prassi in tutte le autorità nazionali. Tuttavia, per alcune richieste, tra cui quelle relative alla condizione SOGIESC, la capacità del richiedente di rivelare informazioni pertinenti potrebbe essere influenzata dall'origine dell'interprete. In tali casi, al richiedente potrebbe essere data la possibilità di segnalare il problema all'autorità, che dovrebbe occuparsene nei limiti delle proprie capacità. Cfr. anche *Sexual Orientation and Gender Identity Claims of Asylum: A European human rights challenge*, [32 recommendations to the European Commission on the new EU LGBTIQ+ Equality Strategy](#), 2020, raccomandazione n. 9.





Raccomandazioni per il personale

- Durante la conversazione, ribadire spesso al richiedente che sia il funzionario esaminatore sia l'interprete hanno l'obbligo di riservatezza e spiegargli cosa comporta. Per i funzionari addetti alla registrazione e i funzionari esaminatori, talvolta ciò richiede una spiegazione contestuale da parte dell'interprete, ad esempio nei casi in cui la lingua di arrivo non abbia una parola appropriata per esprimere questo concetto. Prima di interagire con il richiedente, verificare con l'interprete se è effettivamente il caso della lingua in questione.
- Assicurarsi che il richiedente si senta sicuro e libero di condividere informazioni sensibili, soprattutto se è evidente che il richiedente e l'interprete condividono una «identità» comune (ad esempio, l'origine etnica o il paese di origine). I richiedenti possono sentirsi a disagio nel parlare apertamente della propria condizione SOGIESC di fronte a un interprete e potrebbero non rispondere alle domande in modo diretto.
- Osservare e valutare costantemente il linguaggio del corpo. Di tanto in tanto, chiedere al richiedente se si sente a suo agio nel procedere con il colloquio/la sessione. Se necessario e fattibile, proporre alternative come fare delle pause, riprogrammare il colloquio o sostituire l'interprete.
- Se si nota un comportamento scorretto da parte dell'interprete, è necessario segnalarlo al più presto all'interprete stesso. A tal fine può essere necessario sospendere il colloquio o la sessione/interazione e avvertire delicatamente l'interprete del problema. Se il comportamento o la situazione persiste, potrebbe essere necessario sostituire l'interprete.
- Durante l'interazione, è necessario osservare continuamente il richiedente e l'interprete per assicurarsi che entrambi siano a proprio agio e interagiscano in maniera naturale.



Raccomandazioni per i dirigenti

- Mantenere una banca dati o un registro di interpreti competenti e/o formati in materia di SOGIESC e garantire che il personale che lavora a contatto diretto con i richiedenti possa richiedere specificamente tali interpreti per le proprie interazioni con richiedenti con diverse caratteristiche SOGIESC. Assicurarsi che il personale sotto la propria supervisione sia a conoscenza di tale registro.
- Adoperarsi per offrire anche l'interpretazione mediante videochiamata, telefono o altri mezzi di comunicazione, se ciò può aiutare i richiedenti LGBTIQ a sentirsi al sicuro nel raccontare la loro storia (ad esempio se il richiedente richiede un'interprete di genere femminile, ma l'unica interprete disponibile in quel momento è raggiungibile solo a distanza).
- Garantire una formazione di base per gli interpreti sulle tematiche SOGIESC e sull'uso di un linguaggio inclusivo. Incoraggiare le attività di formazione e di sviluppo delle capacità, come le opportunità di autoapprendimento, e facilitare l'accesso ai moduli online. Per ulteriori informazioni, cfr. la sezione [3.1. «Creazione di spazi sicuri»](#).



Raccomandazioni per i dirigenti

- Assicurarsi che gli interpreti abbiano accesso a un elenco di terminologia corretta e attenta della condizione SOGIESC nella lingua del paese di asilo (se disponibile).
- Garantire sessioni periodiche di aggiornamento e valutazione per valutare le capacità e le competenze degli interpreti su questioni, termini e definizioni relativi alla condizione SOGIESC, nonché sulla fornitura di servizi di interpretazione ai richiedenti con diverse caratteristiche SOGIESC.
- Istituire meccanismi trasparenti di reclamo e di feedback sicuri e accessibili alle persone con diverse caratteristiche SOGIESC, che potrebbero fornire un contributo sul modo in cui si sono sentite durante l'interazione tramite interprete, oltre a presentare le loro proposte di miglioramento.



Buone pratiche

- La direzione norvegese dell'immigrazione (UDI) ha sviluppato una banca dati centralizzata degli interpreti, interconnessa con il registro nazionale degli interpreti (*Nasjonalt tolkeregiester*). Circa il 95 % degli interpreti presenti nella banca dati sono interpreti qualificati ⁽⁹⁰⁾ mentre il 5 % ha la padronanza di lingue «rare», per le quali non è possibile ottenere alcuna qualifica ufficiale in Norvegia.
- L'UDI offre regolarmente opportunità di formazione sul lavoro con i casi con caratteristiche SOGIESC a tutti gli interpreti registrati nella banca dati. Sia i funzionari competenti per l'asilo che le organizzazioni specializzate in materia di SOGIESC partecipano in qualità di relatori al modulo di formazione e promuovono l'importanza di usare un linguaggio inclusivo. Inoltre, l'UDI distribuisce una pubblicazione dell'Organization for Refuge, Asylum & Migration sulla terminologia essenziale in materia di SOGIESC a tutti gli interpreti registrati di recente nella banca dati ⁽⁹¹⁾.
- La direzione per l'integrazione e la diversità in Norvegia e l'organizzazione non governativa per le persone LGBTIQ appartenenti a contesti minoritari Skeiv Verden (Queer World), hanno creato film e glossari in lingua araba e somala per introdurre parole con valenza positiva per le minoranze e i giovani queer e per l'interpretazione rispettosa delle persone queer ⁽⁹²⁾.

⁽⁹⁰⁾ Nella prassi norvegese, gli interpreti che rientrano nella categoria «qualificati» a) sono in possesso di una laurea in interpretazione o b) possiedono l'autorizzazione statale pertinente oppure c) hanno sostenuto con successo un esame formale (test bilingue per futuri interpreti) [Tospråktesten - OsloMet](#) presso l'Università Metropolitana di Oslo e possono offrire servizi di interpretazione secondo il concetto di [interpretazione per il servizio pubblico](#).

⁽⁹¹⁾ Organization for Refuge, Asylum & Migration, [Sexual Orientation, Gender Identity and Gender Expression: Essential Terminology for the Humanitarian Sector](#), 2016.

⁽⁹²⁾ IMDi, [Er du skeiv og trenger fine ord som kan beskrive deg på arabisk eller somalisk?](#) (Siete queer e vi servono parole positive per descrivervi in arabo o in somalo?), 2020 disponibile in norvegese con contenuti specifici in arabo e somalo.



Moduli di formazione dell'EUAА correlati

L'EUAА propone un modulo dal titolo «[Working with an interpreter](#)» (Lavorare con un interprete) destinato a fornire ai funzionari addetti all'asilo e all'accoglienza il necessario bagaglio di conoscenze e competenze per comunicare in maniera efficace attraverso un interprete. Mira altresì a fornire suggerimenti e azioni di follow-up per gestire potenziali violazioni del codice deontologico da parte dell'interprete.

Il modulo illustra i criteri per la selezione di un interprete, le competenze necessarie per comunicare attraverso un interprete e indicazioni su come gestire situazioni difficili quando si comunica attraverso un interprete. Fornisce inoltre informazioni sul codice deontologico degli interpreti e dà suggerimenti su come affrontare eventuali sue violazioni da parte dell'interprete.

Gli interessati a partecipare ai corsi di formazione dell'EUAА possono contattare il responsabile della formazione all'interno della propria autorità per ricevere ulteriori informazioni.



5. Fornitura di informazioni, sviluppo di capacità e sensibilizzazione



La fornitura di informazioni ai richiedenti protezione internazionale è garantita ed esplicitamente prevista dalla legislazione dell'UE in materia ⁽⁹³⁾. È essenziale informare i richiedenti in un linguaggio semplice, non tecnico, che comprendono e, nel caso dei minori, adeguato all'età. Occorre includere nelle informazioni fornite ai richiedenti ciò che devono aspettarsi nelle procedure di asilo e di accoglienza, nonché i rispettivi diritti e obblighi.

Il presente capitolo approfondisce il tipo di informazioni che devono essere fornite ai richiedenti, con considerazioni specifiche per le questioni connesse alle persone LGBTIQ, e le modalità con cui queste informazioni possono essere fornite in maniera ottimale. Inoltre, il capitolo riguarda questioni relative alla visibilità dei materiali, allo sviluppo di capacità in materia di SOGIESC e alla sensibilizzazione di tutti i richiedenti sui diritti dei richiedenti LGBTIQ. Il capitolo riguarda principalmente il personale addetto all'asilo e all'accoglienza che lavora a contatto diretto con i richiedenti. Tuttavia, diverse raccomandazioni e linee guida si rivolgono ai dirigenti delle autorità preposte all'asilo e all'accoglienza (ove indicato).

5.1. Tipo di informazioni

5.1.1. Protezione internazionale e motivi di asilo

Le informazioni su che cos'è la protezione internazionale e sulle ragioni che possono costituire motivi di asilo dovrebbero essere fornite al più presto durante la procedura di asilo.

Nella fase che corrisponde alla predisposizione di una domanda ossia «fare una domanda» ⁽⁹⁴⁾ dovrebbero essere fornite informazioni su «che cos'è la protezione internazionale», spiegando che la si concede quando una persona non è in grado di tornare nel proprio paese di origine perché sarebbe esposta a un rischio di persecuzione o danno grave e il suo paese non la

⁽⁹³⁾ I seguenti articoli e considerando si riferiscono al tipo, ai tempi e alle modalità/mezzi di informazione da fornire: considerando 16, articolo 8, paragrafi 2, 5 e 7, articolo 12, paragrafo 1, articolo 15, paragrafo 2, articolo 23, paragrafo 5, articolo 36, paragrafi 3 e 4, e articolo 40, paragrafo 2, APR, considerando 12, 21, 34, articolo 5, articolo 9, paragrafo 5, articolo 11, paragrafo 4, articolo 12, paragrafo 5, e articolo 21 (comma 2), DCA (2024), considerando 38 e articoli da 19 a 20, AMMR.

⁽⁹⁴⁾ Conformemente all'APR, l'accesso alla procedura si articola in tre fasi: predisposizione, registrazione e presentazione della domanda, che consistono nel fare domanda, registrarla e formalizzarla. Fare una domanda si riferisce all'atto di manifestare la volontà di chiedere protezione internazionale a un'autorità. Di conseguenza, la persona che ha fatto la domanda è considerata un richiedente con i diritti e gli obblighi connessi a tale status. La registrazione implica stabilire una documentazione ufficiale relativa all'intenzione del richiedente di chiedere protezione; in tal modo viene annotato che si tratta di un richiedente protezione internazionale. La presentazione completa la procedura di registrazione, dopo la quale inizia la procedura di esame della domanda. Queste fasi procedurali non consistono necessariamente in tre fasi distinte e, a seconda del contesto nazionale, possono essere riunite in uno o due passaggi. In pratica, la predisposizione avviene di solito durante il primo contatto del richiedente con le autorità ed è seguita dalla registrazione e dalla presentazione della domanda.



proteggerebbe. Il rischio di persecuzione o di danno grave comprende le minacce alla vita, alla libertà o all'integrità fisica.

Nelle fasi di registrazione o di presentazione di una domanda, dovrebbero essere fornite ulteriori informazioni sui due tipi di protezione internazionale riconosciuti dal diritto dell'UE (status di rifugiato e protezione sussidiaria). Più precisamente, nel fornire informazioni sullo status di rifugiato, è importante menzionare la possibilità di chiedere asilo sulla base di un fondato timore di persecuzione per motivi legati alla Convenzione di Ginevra: razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale ⁽⁹⁵⁾. Nel fornire queste informazioni, si potrebbero citare esempi di cosa significhi «appartenere a un determinato gruppo sociale» in un linguaggio semplice per una migliore comprensione da parte della persona, includendo, ad esempio, gli esempi del fondato timore di persecuzione dovuto al fatto di essere una donna, una persona con disabilità e/o una persona LGBTIQ.

Anche se le (presunte) caratteristiche SOGIESC potrebbero essere il motivo principale o uno dei motivi per cui una persona è fuggita dal proprio paese di origine (e/o non può farvi ritorno in sicurezza), i richiedenti potrebbero non essere a conoscenza della possibilità di chiedere asilo per motivo di persecuzione a causa della loro condizione SOGIESC, o potrebbero non sentirsi autorizzati o sicuri a rivelarlo nella fase iniziale della procedura. Tra le altre difficoltà e implicazioni, questa mancanza di consapevolezza potrebbe comportare la mancata o tardiva divulgazione, con un potenziale impatto sulla possibilità di essere riconosciuti come beneficiari di protezione internazionale.

Per maggiori informazioni sulla divulgazione tardiva, consultare la [Guida pratica sui richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali – Procedura di esame](#), sezione 5.2.1. «Valutazione delle dichiarazioni del richiedente» e sezione 8.1. «Nuovo elemento presentato nella domanda reiterata per motivi SOGIESC».



Pubblicazioni dell'EUAA sul tema

La pubblicazione EUAA-Frontex, [Guida pratica: l'accesso alla procedura di asilo](#), 2023, sostiene i funzionari di primo contatto nel loro ruolo di garantire un accesso effettivo alla protezione internazionale nel contesto del primo contatto, ad esempio fornendo informazioni. Questa guida pratica fornisce informazioni sui principali obblighi dei funzionari di primo contatto e sui diritti delle persone che necessitano di protezione internazionale, oltre a informazioni sulle garanzie procedurali e sul sostegno che viene fornito nell'ambito del primo contatto.

La pubblicazione dell'EUAA del 2024, [Practical Guide on Information Provision in the Asylum Procedure](#) (Guida pratica sulla fornitura di informazioni nella procedura di asilo) mira a sostenere i funzionari dell'UE+ che forniscono informazioni ai richiedenti durante l'accesso alla procedura di asilo. La guida delinea i principi di base per la fornitura di informazioni e le tecniche di comunicazione.

⁽⁹⁵⁾ Cfr. anche EUAA, [Practical Guide on Information Provision in the Asylum Procedure](#) (Guida pratica sulla fornitura di informazioni nella procedura di asilo), 2023, sezione 3.1.1, lettera b), «Information provision message» (Messaggio per la fornitura di informazioni).



5.1.2. Informazioni procedurali e assistenza legale

Come stabilito nell'APR ⁽⁹⁶⁾, tutti i richiedenti dovrebbero ricevere in una fase molto precoce informazioni complete sulla procedura da seguire e sui loro diritti e obblighi, compresi, più precisamente, i diritti dei richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari. Quando si tratta di richiedenti LGBTIQ, le garanzie procedurali particolari possono riferirsi all'opportunità di sostenere il colloquio separatamente dal coniuge, dal partner o da altri familiari, al diritto di richiedere un funzionario esaminatore e un interprete del sesso preferito e alla possibilità che al caso venga data priorità. Questo tipo di informazioni dovrebbe essere trasmesso in un linguaggio semplice e adeguato all'età. Ai richiedenti possono essere presentati esempi concreti per spiegare in che modo tali garanzie vengono attuate nelle varie fasi della procedura di asilo. È inoltre particolarmente importante sottolineare il principio di riservatezza alla base della procedura di asilo ⁽⁹⁷⁾ quanto prima e nelle fasi iniziali della procedura (predisposizione o registrazione); ciò è particolarmente importante per le persone LGBTIQ, a causa della natura sensibile della condizione SOGIESC e del maggior timore di stigmatizzazione e molestie.

Inoltre, l'articolo 20 APR introduce la responsabilità delle autorità competenti di valutare individualmente se il richiedente necessita di garanzie procedurali particolari ed entro 30 giorni dalla presentazione della sua domanda ⁽⁹⁸⁾. I richiedenti dovrebbero essere informati in una fase precoce del fatto che tale valutazione fa parte della procedura, di ciò che potrebbe comportare (ad esempio visita medica e/o esame psicosociale, garanzie di riservatezza) e del fatto che le sue conclusioni potrebbero determinare la fornitura di garanzie procedurali particolari. Ciò è particolarmente importante nel caso dei richiedenti LGBTIQ, che inizialmente potrebbero essere restii a parlare delle loro caratteristiche SOGIESC e delle loro esigenze pertinenti a causa del timore di stigmatizzazione.

Inoltre, i richiedenti devono essere informati in una fase precoce della procedura che devono notificare alle autorità competenti se non stanno bene, se hanno bisogno di sostegno psicologico o medico, se hanno avuto gravi esperienze traumatiche quali tortura, stupro e gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, al fine di ricevere un sostegno adeguato. Analogamente, questi elementi sono particolarmente rilevanti per le persone LGBTIQ a causa delle loro circostanze specifiche che le rendono più vulnerabili alla violenza e all'isolamento [per maggiori informazioni sulle identità e sulle esigenze che si intersecano dei richiedenti LGBTIQ, consultare la pubblicazione [*Practical guide on applicants with diverse sexual orientations, gender identities, gender expressions and sex characteristics – Information note*](#) (Guida pratica sui richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali — Nota informativa), sezione 2.2. «Intersectionality in asylum» (Intersezionalità nel contesto dell'asilo)].

⁽⁹⁶⁾ Considerando 16, articoli 8 e 21, APR.

⁽⁹⁷⁾ Per quanto riguarda la riservatezza, il messaggio per la fornitura di informazioni deve tenere conto dei seguenti elementi: tutti i dati forniti dal richiedente alle autorità competenti non vengono condivisi al di fuori dell'autorità senza il consenso del richiedente. Possono valere alcune eccezioni, in determinate circostanze disciplinate dalla legislazione nazionale. I dati forniti dal richiedente non sono in alcun caso condivisi con le autorità del paese di origine.

⁽⁹⁸⁾ La decisione finale sul tipo di garanzie procedurali particolari è presa dall'autorità accertante (articolo 20, paragrafo 4, secondo comma, APR).



Inoltre, i richiedenti dovrebbero essere informati in merito al loro diritto alla consulenza legale gratuita durante la procedura amministrativa, nonché in merito al loro diritto di richiedere assistenza e rappresentanza legali gratuite nel procedimento di ricorso e alle modalità di accesso a tali servizi ⁽⁹⁹⁾. Consentire l'accesso effettivo dei richiedenti LGBTIQ alla consulenza legale può aiutarli a presentare in modo efficiente la loro domanda e a partecipare alla procedura di esame. La consulenza legale, l'assistenza e l'interpretazione potrebbero essere fornite anche da OSC specializzate o da altri attori pertinenti, tra cui l'UNHCR.

Inoltre, i richiedenti dovrebbero essere informati in merito alle principali disposizioni di cui alla parte III («Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente») del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, in particolare in relazione al loro diritto al ricongiungimento con altri familiari o parenti in un altro Stato membro ⁽¹⁰⁰⁾. A seconda delle prassi nazionali e del quadro normativo, ciò potrebbe includere il ricongiungimento con coniugi o partner dello stesso sesso in un altro Stato membro, a determinate condizioni. Se vengono individuati fattori di attivazione ai sensi dell'AMMR, dovrebbero essere fornite informazioni supplementari sulle procedure pertinenti, sui tempi indicativi nonché sui diritti e gli obblighi dei richiedenti.

5.1.3. Condizioni e procedura di accoglienza

Come stabilito nella DCA (2024) ⁽¹⁰¹⁾, tutti i richiedenti dovrebbero ricevere informazioni relative alle condizioni di accoglienza, compresi i loro diritti e obblighi, ma anche informazioni specifiche sui diritti delle persone con esigenze di accoglienza particolari, che comprendono, tra l'altro, i richiedenti con diverse caratteristiche SOGIESC ⁽¹⁰²⁾. Tali informazioni devono essere fornite, innanzitutto, quanto prima e comunque entro tre giorni dalla data in cui la domanda è stata fatta o entro il termine per la sua registrazione, conformemente all'APR.

Oltre alle informazioni fornite nella fase precoce dell'accoglienza (all'arrivo), la fornitura costante di informazioni sui diritti e sugli obblighi dei richiedenti è uno degli elementi più importanti dell'intera procedura di accoglienza.

Durante la permanenza nella fase di accoglienza, i richiedenti dovrebbero essere informati, tra l'altro, in merito ai servizi e all'assistenza disponibili, alle attività, alla scuola e ai corsi, compresi quelli destinati alle persone LGTBIQ o particolarmente pertinenti per loro. Le informazioni sulle regole interne dovrebbero includere anche gli obblighi del richiedente nei confronti di altri richiedenti (come il rispetto della diversità SOGIESC e dei diritti delle persone LGTBIQ) (cfr. anche la sezione [5.4. «Sensibilizzazione dei richiedenti sulle tematiche SOGIESC»](#)).

I richiedenti dovrebbero inoltre essere informati in merito alle procedure di individuazione e valutazione che si svolgono durante l'accoglienza, come mezzo per individuare le persone con esigenze di accoglienza particolari e garantire che abbiano accesso alle rispettive condizioni di accoglienza, anche rinviandole alle autorità competenti o ad altri prestatori di

⁽⁹⁹⁾ Articoli 16 e 17 APR. Cfr. anche l'articolo 47 della Carta sul diritto a un ricorso effettivo ed ECRE/ELENA, [Legal Note on Access to Legal Aid in Europe](#) (Nota giuridica sull'accesso all'aiuto legale in Europa), 2017.

⁽¹⁰⁰⁾ Articolo 19 e articoli da 25 a 28 AMMR.

⁽¹⁰¹⁾ Considerando 12 e articolo 5 DCA (2024).

⁽¹⁰²⁾ Articolo 24, secondo comma, lettera f), DCA (2024).



servizi ⁽¹⁰³⁾. Ai richiedenti deve essere spiegato quali sono le esigenze particolari (compresi esempi delle esigenze dei richiedenti con diverse caratteristiche SOGIESC), quali sono i servizi aggiuntivi che il richiedente può ricevere a seconda delle esigenze e in conformità con la prassi nazionale, chi è responsabile della fornitura di tali servizi e come è possibile accedervi. Per le persone con diverse caratteristiche SOGIESC tali condizioni di accoglienza particolari potrebbero includere, ad esempio, il diritto di essere alloggiati insieme al coniuge e ai familiari in condizioni che garantiscano la privacy, il diritto di ricevere assistenza sanitaria specifica, compresa l'assistenza in materia di salute sessuale e riproduttiva ⁽¹⁰⁴⁾, il diritto al trattamento e alle cure psicologiche, compresi i servizi di riabilitazione e di consulenza, ove necessario, il diritto di ricevere prodotti non alimentari (ad esempio articoli per l'igiene) conformi alle loro effettive esigenze.

Inoltre, i richiedenti dovrebbero essere consapevoli del fatto che possono segnalare o comunicare eventuali esigenze particolari al personale addetto all'accoglienza nel rispetto della privacy e in qualsiasi momento, al fine di ricevere un sostegno adeguato. Ciò potrebbe includere le esigenze particolari delle persone con diverse caratteristiche SOGIESC. Si dovrebbe anche spiegare loro a chi possono rivolgersi, soprattutto se ci sono persone che svolgono il ruolo di punti focali/di riferimento specifici sulle tematiche SOGIESC (o sulle questioni di genere o sui gruppi vulnerabili in generale), e come possono essere contattate.

5.1.4. Informazioni sulle organizzazioni LGBTIQ

In primo luogo, i richiedenti hanno il diritto di contattare l'UNHCR e comunicare con tale organizzazione e con qualsiasi altra che fornisca consulenza legale o di altro tipo, a norma del diritto nazionale ⁽¹⁰⁵⁾. Allo stesso modo, nella fase di accoglienza, i richiedenti hanno il diritto di ricevere informazioni sulle organizzazioni o sui gruppi di persone che forniscono specifica assistenza e rappresentanza legale, nonché sulle organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria ⁽¹⁰⁶⁾. Queste organizzazioni possono anche includere quelle specializzate nei diritti delle persone LGBTIQ (organizzazioni LGBTIQ), fornendo assistenza legale o altri tipi di servizi, consulenza o sostegno alle persone LGBTIQ o ai richiedenti in particolare.

Le organizzazioni LGBTIQ a livello locale, nazionale, regionale o internazionale possono fornire un'ampia gamma di servizi e possibilità a beneficio dei diritti e del benessere delle persone LGBTIQ, compresi i richiedenti protezione internazionale. Tali servizi possono includere la fornitura di informazioni sui loro diritti, la consulenza e la rappresentanza legale e psicosociale, i servizi di riabilitazione, la formazione professionale o la gestione di centri a carattere sociale o gruppi di pari per le persone con diverse caratteristiche SOGIESC.

Gli addetti all'accoglienza o i funzionari addetti alla registrazione/funzionari esaminatori nell'ambito dell'asilo possono tenere aggiornate le informazioni e i recapiti di tali

⁽¹⁰³⁾ Per maggiori informazioni sull'individuazione e la valutazione delle esigenze di accoglienza particolari dei richiedenti LGBTIQ, consultare la pubblicazione dell'EUA, [Guida pratica sui richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali — Accoglienza](#), novembre 2024, capitolo 3. «Individuazione, valutazione e risposta alle esigenze dei richiedenti con diverse caratteristiche SOGIESC».

⁽¹⁰⁴⁾ Come definito all'articolo 22, paragrafo 1, DCA (2024).

⁽¹⁰⁵⁾ Articolo 8, paragrafo 4, APR.

⁽¹⁰⁶⁾ Articolo 5, paragrafo 1, DCA (2024).



organizzazioni ⁽¹⁰⁷⁾, anche per quanto riguarda le organizzazioni LGBTIQ, al fine di informare i richiedenti circa i loro servizi e le modalità di accesso a tali servizi. È inoltre buona prassi rinviare i richiedenti interessati a tali organizzazioni con il loro consenso, qualora ciò sia in linea con i propri obblighi, come previsto dal diritto o dalla prassi nazionale.

5.2. Come fornire informazioni

Poiché i motivi della domanda di asilo possono essere molto sensibili o personali, compresa la persecuzione legata alle caratteristiche SOGIESC di una persona, i cittadini di paesi terzi/gli apolidi e i richiedenti potrebbero esitare a condividere informazioni o a porre domande apertamente. Per i funzionari addetti all'accoglienza, i funzionari esaminatori e i funzionari addetti alla registrazione è importante essere consapevoli di queste possibili situazioni e tenerne conto quando si forniscono informazioni.

Le informazioni possono essere fornite a livello individuale o collettivo (rivolgendosi contemporaneamente a un gruppo più ampio di persone). Le informazioni possono essere trasmesse ai richiedenti attraverso una varietà di canali, tra cui la comunicazione verbale, il materiale informativo stampato, la comunicazione digitale e i prodotti audiovisivi.

In ogni caso, ci si dovrà assicurare che tutte le informazioni, in particolare quelle relative ai diritti e agli obblighi specifici, alla procedura di asilo e al caso individuale del richiedente, siano pienamente e correttamente comprese. Per quanto riguarda i richiedenti LGBTIQ, si può prendere in considerazione la possibilità di trasmettere informazioni (in tutto o in parte) a livello individuale (ad esempio attraverso una sessione informativa o prima/dopo il colloquio personale), a causa della natura delicata della condizione SOGIESC, che può richiedere un'attenzione specifica e garanzie di riservatezza.

Materiali informativi collettivi quali opuscoli, poster o video sulla diversità, sui diritti delle persone LGBTIQ, sull'inclusione, sulla lotta alla discriminazione o, più specificamente, sui diritti dei richiedenti LGBTIQ nel contesto dell'asilo e oltre (ad esempio nel paese di asilo) possono essere distribuiti o affissi nelle aree o negli spazi pertinenti (spazi sicuri, aree d'attesa, sale colloqui, servizi igienici/bagni, spazi medici, strutture di trattenimento e sul sito web delle autorità competenti). Si raccomanda inoltre che il materiale da esporre sulle tematiche LGBTIQ (ad esempio simboli e poster arcobaleno ecc.) sia reso visibile nei colloqui riservati e negli uffici o nelle sale che ospitano generalmente sessioni private (ad esempio colloqui personali, sale utilizzate per la valutazione delle vulnerabilità nell'accoglienza).

Le informazioni dovrebbero essere fornite a tutti i richiedenti, compresi i bambini e gli adolescenti, indipendentemente dal fatto che presentino la domanda singolarmente o come parte di un gruppo familiare, nonché alle persone ospitate nelle strutture di trattenimento ⁽¹⁰⁸⁾.

⁽¹⁰⁷⁾ Ad esempio, l'iniziativa Rainbow Refugees Welcome ha creato una [mappa](#) che mostra i rifugi LGBTIQ e i luoghi in Europa in cui sono state messe in atto buone pratiche per rispondere meglio alle esigenze dei rifugiati LGBTIQ. Analogamente, ILGA Europe ha creato un [elenco di contatti](#) (tra cui organizzazioni, istituzioni, linee di pronto intervento operative in vari paesi dell'UE) per le persone LGBTIQ in fuga dall'Ucraina. Inoltre, ILGA-Europe dispone di un [elenco](#) dei suoi membri in 54 paesi dell'Europa e dell'Asia centrale, che può essere consultato per individuare le organizzazioni LGBTIQ pertinenti che operano in ogni paese UE+.

⁽¹⁰⁸⁾ UNHCR, [Need to Know Guidance: Working with Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex and Queer Persons in Forced Displacement](#), 2021.



Infine, considerato che il sostegno tra pari è particolarmente importante per le persone LGBTIQ nell'ambito della migrazione e dello sfollamento forzato, si può incoraggiare e assistere i richiedenti LGBTIQ, in particolare nelle strutture di accoglienza, a istituire i propri canali di comunicazione (ad esempio attraverso applicazioni mobili o social media) per rafforzare la loro rete e condividere informazioni accurate.

La tabella che segue fornisce **raccomandazioni pratiche** per tutti i tipi di professionisti del settore dell'asilo e dell'accoglienza in relazione all'elaborazione e all'attuazione di strategie e attività di fornitura di informazioni.



Raccomandazioni sulla fornitura di informazioni

- I materiali per la comunicazione e la fornitura di informazioni dovrebbero essere elaborati e forniti in modo da mostrare una varietà di gruppi e mettere in evidenza la diversità, comprese le caratteristiche SOGIESC. Se si utilizzano immagini e animazioni, le figure umane dovrebbero essere diverse dal punto di vista del genere e/o neutrali, evitando rappresentazioni stereotipate di uomini/donne e di persone con diverse caratteristiche SOGIESC.
- È necessario prestare attenzione quando si elaborano o diffondono opuscoli e volantini che includono informazioni sui diritti relativi alle persone LGBTIQ e sui servizi offerti. Quando si interagisce con richiedenti con diverse caratteristiche SOGIESC, evitare di divulgare la loro condizione (*outing*) ⁽¹⁰⁹⁾ in quanto ciò può portare a stigmatizzazione, molestie e discriminazioni da parte di altri richiedenti o della comunità ospitante. A tale fine:
 - usare una disposizione neutra per il materiale informativo;
 - includere una varietà di informazioni e argomenti, non concentrandosi esclusivamente sulle tematiche LGBTIQ;
 - collocare il materiale informativo negli stessi luoghi in cui si trovano altri materiali di comunicazione.
- Tenere presente l'importanza di un linguaggio e di una comunicazione inclusivi sotto il profilo del genere nella fornitura di informazioni. Astenersi dall'uso di pronomi e aggettivi di genere (maschile o femminile) e utilizzare invece termini più neutri per riferirsi a qualunque tipo di persona (sia un membro del personale che un richiedente).

⁽¹⁰⁹⁾ Si definisce *outing* l'atto di divulgare le caratteristiche SOGIESC di una persona senza il consenso di quest'ultima.





Raccomandazioni sulla fornitura di informazioni

- Essere cauti nella pianificazione e nell'attuazione delle attività di fornitura di informazioni di gruppo per i richiedenti LGBTIQ, in quanto ciò potrebbe comportare l'*outing* dei partecipanti rispetto ad altri richiedenti, membri della comunità ospitante o persino altri partecipanti. Occorre sempre considerare con attenzione la riservatezza e la privacy. Dovrebbero essere messe in atto misure di salvaguardia, idealmente dopo aver consultato i partecipanti o (se non sono conosciuti o disponibili) altri richiedenti LGBTIQ o esperti di questioni LGBTIQ (ad esempio OSC o punti focali SOGIESC all'interno dell'autorità). Tenere presente che le persone LGBTIQ non sono un gruppo omogeneo e che pertanto hanno esigenze diverse.

Per ulteriori indicazioni sulla fornitura di informazioni nel contesto della procedura di esame, consultare la [Guida pratica sui richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali – Procedura di esame](#), sezione 1.1. «L'importanza della fiducia», sezione 4.2.1. «Fornire informazioni» e la sezione 4.4. «Conclusione del colloquio».

Per ulteriori indicazioni sulla fornitura di informazioni nel contesto dell'accoglienza, consultare la [Guida pratica sui richiedenti con diversi orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali – Accoglienza](#), sezione 2.2. «Attenuazione dei rischi», tabella 4. «Fornitura di informazioni», sezione 3.1.1. «Autoidentificazione», tabella: «Consentire l'autoidentificazione: difficoltà, ostacoli e raccomandazioni» e sezione 4.2.4. «Fornitura di informazioni».



Strumento dell'EUA correlato

Il portale dell'EUA [Let's Speak Asylum](#) (Parliamo di asilo) fornisce orientamenti e una serie standardizzata di strumenti e modelli pratici per sostenere i paesi UE+ nell'attuazione delle attività di informazione durante le procedure di asilo, la procedura Dublin, l'accoglienza e il reinsediamento. Vengono presentate considerazioni specifiche per quanto riguarda le persone con esigenze particolari, compresi i richiedenti LGBTIQ. Comprende inoltre una biblioteca per la fornitura di informazioni che può aiutare gli utenti a sviluppare materiali informativi di qualità, basati su buone pratiche e su materiali selezionati prodotti dalle autorità dell'UE+ e da altri enti.



Buona pratica

L'UDI mostra informazioni sugli schermi del centro nazionale di arrivo su come i richiedenti possono accedere a Skeiv Verden (Queer World), un'organizzazione nazionale che offre attività sociali e consulenza individuale ai membri della comunità LGBTIQ provenienti da un contesto minoritario, compresi i richiedenti protezione internazionale. Le informazioni, compresi i dati di contatto, sono visualizzate in diverse lingue parlate dai richiedenti.



5.2.1. Visibilità sulla diversità e sulle caratteristiche SOGIESC

Qualsiasi tipo di materiale informativo che spieghi che cos'è la protezione internazionale dovrebbe sempre includere un riferimento ai cinque motivi di persecuzione indicati dalla Convenzione di Ginevra in base ai quali viene riconosciuto lo status di rifugiato, compreso il timore di persecuzione a causa dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale quale possibile motivo di asilo. Tali riferimenti potrebbero essere accompagnati da esempi di membri di determinati gruppi sociali, come quello di una persona con diverse caratteristiche SOGIESC. Analogamente, per quanto riguarda l'accoglienza, dovrebbero essere incluse informazioni sui diritti e sulle particolari condizioni di accoglienza di cui i richiedenti LGBTIQ potrebbero beneficiare, nonché informazioni sulle modalità di accesso a tali diritti e servizi.

Inoltre, a sostegno della visibilità e per creare un ambiente sicuro, potrebbero essere collocati simboli LGBTIQ quali bandiere arcobaleno o transgender nei locali delle autorità di accoglienza e asilo a cui hanno accesso i richiedenti (ad esempio centri di accoglienza e locali in cui si svolgono la registrazione e i colloqui).

In occasione di giornate o periodi speciali di sensibilizzazione sulle tematiche LGBTIQ, si può pensare di organizzare sessioni informative sui diritti delle persone con diverse caratteristiche SOGIESC o altri tipi di azioni e attività. Ad esempio, quale dichiarazione di sostegno alla diversità SOGIESC, si potrebbe esporre la bandiera arcobaleno o altre bandiere presso i locali in cui si opera nella Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia (17 maggio), nel Coming Out Day (11 ottobre), nella giornata internazionale della visibilità transgender (31 marzo) o durante gli eventi Pride.

Si raccomanda al personale addetto all'accoglienza e all'asilo e alle autorità di consultare regolarmente le OSC, l'UNHCR e altre istituzioni pertinenti, ma anche i richiedenti LGBTIQ direttamente (ad esempio attraverso le discussioni dei gruppi di riflessione) sul modo più sicuro e appropriato per ideare e attuare attività in relazione a questo tipo di fornitura di informazioni.



Buona pratica

Nei Paesi Bassi, l'autorità nazionale di accoglienza (COA) issa la bandiera arcobaleno in tutte le sue sedi in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia e dell'International Coming Out Day ⁽¹¹⁰⁾.

⁽¹¹⁰⁾ COA, «[Regenboogvlaggen op de COA-locaties](https://www.coa.nl/nl/nieuws/regenboogvlaggen-op-de-coa-locaties)» (Bandiere arcobaleno presso le sedi del COA), pagina web COA 18 maggio 2020, <https://www.coa.nl/nl/nieuws/regenboogvlaggen-op-de-coa-locaties> (disponibile in neerlandese).



5.3. Sviluppo delle capacità del personale sulle tematiche SOGIESC

È della massima importanza che il personale addetto all'asilo e all'accoglienza conosca i termini, gli elementi e le esigenze particolari della condizione SOGIESC riguardanti i suoi compiti e il suo campo di attività. Anche l'atteggiamento è fondamentale: occorre essere accessibili, aperti, empatici e non giudicanti nei confronti di richiedenti con diverse caratteristiche SOGIESC.

Lo sviluppo di capacità e il rafforzamento delle conoscenze per il personale addetto all'asilo e all'accoglienza sono prescritti esplicitamente dalla DPA (rifusione) e dalla direttiva sulle condizioni di accoglienza [DCA (rifusione)], quale obbligo per gli Stati membri ⁽¹¹¹⁾.

I dirigenti e i responsabili delle politiche in materia di asilo e accoglienza dovrebbero assicurarsi che la formazione di base sulle tematiche SOGIESC e la diversità, in particolare sugli elementi pertinenti per le diverse caratteristiche SOGIESC nella fase di asilo, sia disponibile per tutto il personale coinvolto nelle procedure di asilo e nella fornitura di condizioni di accoglienza, compresi gli interpreti.

Inoltre, dovrebbero essere disponibili per il personale sessioni di aggiornamento, anche perché le nozioni, le tendenze e le esigenze in materia di SOGIESC sono un processo in costante evoluzione. Assicurarsi che i corsi di formazione includano indicazioni e informazioni sull'uso di una terminologia accurata. Anche le organizzazioni LGBTIQ ⁽¹¹²⁾ potrebbero essere coinvolte nell'organizzazione e nella promozione di tali corsi di formazione. Per ottenere risultati a lungo termine in termini di sviluppo delle capacità, è possibile optare per corsi di «formazione dei formatori». Questa modalità è particolarmente importante per le agenzie e le autorità che hanno un tasso di rotazione del personale elevato.

Tale formazione dovrebbe comprendere i seguenti ambiti:

- introduzione agli elementi e ai termini principali relativi alla condizione SOGIESC, nonché agli elementi specifici delle persone LGBTIQ sfollate;
- quadro giuridico di base;
- norme e modalità di gestione dei pregiudizi impliciti;
- linguaggio e comunicazione rispettosi e inclusivi;
- creazione di spazi sicuri;
- prima risposta agli episodi di violenza e abusi ⁽¹¹³⁾.

Il personale specializzato (ad esempio assistenti sociali, psicologi, personale medico) coinvolto nella gestione della vulnerabilità nell'accoglienza (individuazione, valutazione, risposta, gestione dei casi) dovrebbe avere accesso a una formazione più avanzata, che comprenda l'individuazione dei segnali e degli indicatori di vulnerabilità, la conduzione della valutazione

⁽¹¹¹⁾ Considerando 32, 42, articolo 4, paragrafo 8, articolo 13, paragrafo 7, punto 9, lettera a), articolo 20, paragrafo 5, DPA, articolo 20, paragrafo 8, articolo 25, paragrafo 2, lettera a), articolo 26, paragrafo 6, articolo 28, paragrafo 2, e articolo 33, paragrafo 1, DCA (2024).

⁽¹¹²⁾ Cfr. anche ORAM International, [Sexual & Gender Minority Refugees Safe Space Checklist](#), 2015.

⁽¹¹³⁾ Particolarmente importante nella fase di accoglienza.



delle vulnerabilità e la gestione dei singoli casi. Analogamente, i funzionari addetti alla registrazione e i funzionari esaminatori dovrebbero avere accesso a una formazione personalizzata in base ai loro compiti. Il personale interessato delle autorità competenti per l'asilo e qualsiasi professionista del settore medico, psicologo o altro professionista che fornisca consulenza sulla necessità di garanzie procedurali particolari deve essere formato per essere in grado di individuare i segnali di vulnerabilità presso il richiedente, che potrebbe necessitare di garanzie procedurali particolari, comprese quelle dei richiedenti con diverse caratteristiche SOGIESC.

Oltre ai corsi di formazione e ai seminari, è possibile offrire altre opportunità e attività di sviluppo delle capacità, ad esempio:

- brevi sessioni informative tenute da esperti LGBTIQ provenienti da OSC, organizzazioni internazionali o altre autorità nazionali, rivolte al personale e riguardanti elementi specifici della condizione SOGIESC;
- diffusione di materiale per la fornitura di informazioni e lo sviluppo di capacità (opuscoli, materiale online, guide e strumenti);
- partecipazione a gruppi di lavoro tematici, scambi/visite di studio o incontri tematici in relazione ai diritti dei richiedenti con diverse caratteristiche SOGIESC.



Corsi di formazione correlati

- L'EUAA offre il modulo di formazione «**Applicants with diverse SOGIESC**» (Richiedenti con diverse caratteristiche SOGIESC) destinato al personale addetto all'asilo e all'accoglienza. Il modulo consente agli operatori di comprendere le possibili difficoltà e l'impatto associato potenzialmente sperimentato dai richiedenti LGBTIQ nel contesto dell'asilo, di valutare come vengono affrontate le esigenze dei richiedenti LGBTIQ nel contesto dell'asilo e di adottare un approccio delicato e sensibile nei confronti dei richiedenti LGBTIQ ⁽¹¹⁴⁾.
- L'OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni) e l'UNHCR hanno elaborato congiuntamente un **pacchetto di formazione globale sulla protezione delle persone con diverse caratteristiche SOGIESC**. Il pacchetto è rivolto al personale dell'organizzazione nonché alla comunità delle organizzazioni umanitarie in generale e tratta un'ampia gamma di argomenti, tra cui la terminologia, il diritto internazionale, la comunicazione, la protezione, il rimpatrio volontario assistito, la reintegrazione e la determinazione dello status di rifugiato, con particolare attenzione agli orientamenti pratici per gli uffici dell'OIM e dell'UNHCR e le organizzazioni partner ⁽¹¹⁵⁾.
- Il Consiglio d'Europa ha sviluppato un modulo di apprendimento asincrono online rivolto alle **persone LGBTI nella procedura di asilo**. Il modulo è disponibile al pubblico ed è rivolto ai professionisti legali, ma può essere utilizzato anche dai funzionari addetti all'asilo e all'accoglienza e da altri attori pertinenti ⁽¹¹⁶⁾.

⁽¹¹⁴⁾ Modulo di formazione dell'EUAA «[Applicants with diverse SOGIESC](#)» (Richiedenti con diverse caratteristiche SOGIESC).

⁽¹¹⁵⁾ UNHCR-IOM, [SOGIESC and Migration Training Package](#), 2021.

⁽¹¹⁶⁾ Consiglio d'Europa, [HELP course on LGBTI Persons in the Asylum Procedure](#), 2023.



5.4. Sensibilizzazione dei richiedenti sulle tematiche SOGIESC

Questa sezione si concentra su come sensibilizzare tutti i richiedenti (compresi i richiedenti eterosessuali e cisgender) in merito al loro comportamento nei confronti delle persone LGBTIQ.

Le autorità di accoglienza dovrebbero fornire ai richiedenti informazioni sulle condizioni di accoglienza, comprese informazioni specifiche sui loro sistemi di accoglienza, nonché sui diritti e gli obblighi dei richiedenti nella fase di accoglienza ⁽¹¹⁷⁾. Tale tipo di informazioni potrebbe essere fornito (in linea di principio) per iscritto, ma anche oralmente, ad esempio attraverso sessioni informative collettive o individuali. Nell'ambito della fornitura di informazioni, è importante informare i richiedenti del diritto di non subire violenze e discriminazioni, anche a causa delle loro caratteristiche SOGIESC. A questo proposito, si potrebbe mettere in evidenza che la discriminazione per motivi SOGIESC (ma anche per altri motivi, come la religione, l'origine etnica ecc.) è vietata nell'UE ⁽¹¹⁸⁾.

Allo stesso tempo, tenere presente che l'efficacia di attività, politiche o misure volte a ridurre gli atteggiamenti negativi delle persone nei confronti delle persone LGBTIQ varia. Dipende dal tipo di intervento, dalle circostanze (luogo, tempo, momento della vita delle persone ecc.) e dalla qualità dell'attuazione. Ad esempio, si potrebbe chiedere ai beneficiari di protezione internazionale LGBTIQ di condividere la loro storia con i richiedenti, in quanto ciò potrebbe aiutare questi ultimi a empatizzare con loro e ad avere un atteggiamento più positivo. Tuttavia, è necessaria una certa cautela, in quanto è possibile che i richiedenti non siano in grado di mostrare empatia, per diversi motivi. In questo caso, tali interventi potrebbero essere controproducenti, provocare danni e creare situazioni non sicure per le persone LGBTIQ ⁽¹¹⁹⁾.

Per questo motivo, si raccomanda che, mentre i richiedenti stanno ancora completando la procedura, le informazioni a loro rivolte siano incentrate sul loro comportamento, oltre che sui diritti e gli obblighi. Gli interventi volti a migliorare gli atteggiamenti negativi dei richiedenti potrebbero essere attuati meglio dopo l'ottenimento dello status di protezione internazionale, come parte dell'integrazione nella società.

⁽¹¹⁷⁾ Articolo 5, paragrafo 1, DCA (2024).

⁽¹¹⁸⁾ Articolo 21, paragrafo 1, della Carta:

è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale»,

e alcune altre leggi nazionali pertinenti.

⁽¹¹⁹⁾ Felten, H., [Rainbows and refugees: Verkennend onderzoek naar wat werkt bij het vergroten van de acceptatie van LHBT onder vluchtelingen](#) (Ricerca esplorativa su ciò che funziona nel migliorare l'accettazione dei rifugiati LGBT), Kennisplatform Inclusief Samenleven, 2016 (disponibile in neerlandese).



Aspetti da ricordare

- Assicurarsi che tutti i richiedenti siano informati, in una fase precoce della procedura di asilo, dei motivi per i quali possono chiedere asilo, in un linguaggio semplice e accessibile. Ciò comprende, tra l'altro, il fondato timore di persecuzione dovuto all'appartenenza a un determinato gruppo sociale. Nella fase di fornitura di informazioni si possono presentare esempi di «determinati gruppi sociali», comprese le persone con diverse caratteristiche SOGIESC, per una migliore comprensione da parte dei richiedenti.
- Quando si ricorre all'interpretazione o alla mediazione culturale durante la fornitura di informazioni, assicurarsi che l'interprete conosca i termini sensibili alle specificità di genere e SOGIESC corretti e appropriati, da utilizzare in entrambe le lingue.
- Informare i richiedenti SOGIESC dell'esistenza di organizzazioni LGBTIQ e attuare dei rinvii, su richiesta.
- Sviluppare materiale informativo e di sensibilizzazione sulle tematiche SOGIESC in diverse lingue e per diversi gruppi di richiedenti, quali minori, disabili o analfabeti. Diffonderlo o visualizzarlo in varie forme e a seconda dei casi (ad esempio sessioni informative, opuscoli, manifesti, video ecc.).
- Promuovere la visibilità dei temi SOGIESC (bandiera arcobaleno, simboli ecc.) e creare spazi sicuri per l'interazione con i richiedenti LGBTIQ. Cercare di avere un atteggiamento aperto, empatico e privo di pregiudizi. Cfr. anche la sezione [3.1. «Creazione di spazi sicuri»](#).
- Organizzare, realizzare e/o partecipare ad attività di sviluppo delle capacità, quali seminari e corsi di formazione sulle tematiche SOGIESC, comprese informazioni sull'uso di una terminologia accurata e sull'adozione di un atteggiamento imparziale ed empatico nei confronti dei richiedenti LGBTIQ.
- Assicurarsi di essere a conoscenza delle garanzie procedurali particolari e delle esigenze di accoglienza particolari dei richiedenti LGBTIQ, nonché delle modalità di attuazione.
- Informare tutti i richiedenti che la discriminazione, le molestie, gli abusi o qualsiasi altro tipo di condotta scorretta legata alla condizione SOGIESC sono vietati e che il responsabile della violazione sarà soggetto a sanzioni e/o azioni penali.
- Adottare misure immediate e adeguate, tra cui la segnalazione e l'imposizione di sanzioni, nel caso in cui si verifichino atti discriminatori o violenti nei confronti di un richiedente a causa della sua condizione SOGIESC.
- Usare metodi consolidati e basati su elementi concreti per migliorare gli atteggiamenti negativi dei richiedenti nei confronti delle persone LGBTIQ, per evitare di causare ulteriori danni. Consultare i richiedenti e i professionisti o le organizzazioni specializzate in questioni LGBTIQ sulla metodologia più appropriata per i singoli casi.



6. Cooperazione e coordinamento



È necessario un approccio che coinvolga più parti interessate per coordinare gli sforzi volti a consentire ai richiedenti con diverse caratteristiche SOGIESC di accedere ai loro diritti e di vedere prese in considerazione le loro esigenze particolari durante l'intero percorso di asilo. Come illustrato in precedenza, tali richiedenti potrebbero aver sperimentato diversi rischi e difficoltà nel paese di origine, nel paese di transito e/o nel paese ospitante. È impossibile che un'unica parte interessata sia in grado di occuparsi di tutte le esigenze di protezione di questi richiedenti (o di qualunque richiedente). Inoltre, le esigenze in questione sono spesso superiori alle opzioni e alle risorse disponibili, pertanto sono necessari una forte cooperazione e un solido coordinamento.

Alla luce di quanto detto in precedenza, nel presente capitolo verranno esaminati vari aspetti del coordinamento e della cooperazione nel contesto dell'asilo, **con un'attenzione particolare ai responsabili delle politiche e ai dirigenti**. Di seguito sono evidenziate anche le raccomandazioni rivolte a tutte le funzioni e ai soggetti coinvolti nell'ambito dell'asilo.

A livello nazionale sono coinvolte diverse parti interessate nelle differenti fasi dell'asilo, tra cui l'elaborazione delle politiche, il processo legislativo, il processo decisionale e a livello operativo. Possono essere coinvolte anche le parti interessate che operano nel settore della protezione delle frontiere (terrestri, aeree e marittime) e a livello regionale (ad esempio regioni amministrative, stati federali e province). Analogamente, in diversi Stati membri due autorità distinte sono responsabili delle procedure di asilo e dell'accoglienza. Più concretamente, alcuni esempi di parti interessate che sarebbero generalmente coinvolte nel coordinamento e nella cooperazione comprendono le autorità preposte all'asilo e all'accoglienza, le autorità locali, gli operatori sociali, gli operatori sanitari, le OSC, le guardie di frontiera, la polizia, il mondo accademico, le organizzazioni per i diritti umani e i gruppi di riflessione.

Nel contesto dell'asilo ci si può trovare spesso ad operare con diversi livelli di impegno. È importante individuare le parti interessate pertinenti che possono consentire di trovare soluzioni per rispondere alle esigenze dei richiedenti con diverse caratteristiche SOGIESC. A un livello più elevato, i soggetti che si occupano del processo decisionale e legislativo dovrebbero essere informati tramite elementi concreti e rispondere alle esigenze, alle problematiche e alle realtà specifiche dei richiedenti con diverse caratteristiche SOGIESC. La giurisprudenza, le ricerche, le relazioni e le raccomandazioni dei trattati delle Nazioni Unite pertinenti potrebbero sostenere tali sforzi ⁽¹²⁰⁾.

Le considerazioni che seguono sono rivolte ai **dirigenti** e mirano a promuovere il coordinamento e la collaborazione a diversi livelli nel contesto dell'asilo.

⁽¹²⁰⁾ Ad esempio, l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, attraverso l'[esperto indipendente per la protezione dalla violenza e dalla discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere](#), ha elaborato diverse raccomandazioni nell'ambito del suo mandato su come gli Stati dovrebbero fare in modo che la legislazione e le politiche impediscano la discriminazione delle persone LGBTIQ, anche nel contesto della migrazione forzata.



- **Sviluppo delle capacità (formazione):** si possono promuovere, organizzare ed erogare opportunità di formazione e sviluppo di capacità per il personale, soprattutto quando si opera direttamente con i richiedenti. Tali iniziative di sviluppo di capacità possono anche includere o coinvolgere altri interlocutori (in qualità di facilitatori o di partecipanti), quali agenzie, autorità o altre organizzazioni specializzate nelle tematiche SOGIESC e/o persone con esigenze particolari in materia di asilo. È disponibile online una varietà di materiale di formazione (apprendimento asincrono), insieme ad altro materiale fornito dall'EUAA, da organizzazioni internazionali, enti regionali e nazionali e OSC ⁽¹²¹⁾. Considerare l'importanza della partecipazione del personale ai corsi di aggiornamento e prestare attenzione a non sovrapporre le attività di formazione (in termini di argomenti/tematiche), poiché ciò potrebbe avere un impatto negativo sulle prestazioni e sul benessere del personale.
- **Condivisione di informazioni:** informare le autorità e altri attori locali in merito alle azioni di promozione dei diritti e del benessere dei richiedenti con diverse caratteristiche SOGIESC, sensibilizzare in merito alle questioni chiave relative a tali richiedenti e individuare potenziali sinergie con altre parti interessate. Inoltre, e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia di protezione dei dati, è opportuno sviluppare e mantenere un sistema che consenta la condivisione costante delle informazioni che è necessario conoscere tra le autorità preposte all'asilo e all'accoglienza, in modo che i rischi, le vulnerabilità e le esigenze siano individuati e gestiti in modo tempestivo e completo.
- **Individuazione delle esigenze e delle difficoltà:** individuare le lacune, le difficoltà, le sovrapposizioni e i colli di bottiglia nelle procedure relative ai richiedenti con diverse caratteristiche SOGIESC e attuare politiche e attività su come affrontarle, coinvolgendo anche altre autorità e attori competenti, ove pertinente o necessario.
- **Mappatura dei servizi e delle risorse disponibili:** spesso, le organizzazioni a livello nazionale o locale sono competenti o dispongono di risorse per fornire sostegno nella fornitura di servizi o nella gestione dei casi in relazione ai richiedenti con diverse caratteristiche SOGIESC. È importante individuare tali attori e le rispettive aree di competenza e risorse in modo che sia chiaro a tutte le parti interessate, compresi i richiedenti ⁽¹²²⁾.
 - **Coinvolgere tutti gli attori pertinenti:** comunicare con gli attori locali (ad esempio le OSC che si occupano di tematiche SOGIESC), i comuni e il settore privato per garantire che le loro preoccupazioni e priorità siano ascoltate. Discutere delle aree comuni di lavoro e di impegno con tutti gli attori pertinenti.
 - Istituire **meccanismi di coordinamento** con le parti interessate pertinenti. Tali meccanismi potrebbero assumere la forma di gruppi di lavoro o riunioni periodiche, essere incentrati sul tema del lavoro con persone con diverse caratteristiche SOGIESC nel contesto dell'asilo o includerlo tra gli altri temi ⁽¹²³⁾.

⁽¹²¹⁾ Per ulteriori informazioni sulla formazione e sullo sviluppo di capacità, cfr. la sezione [5.3. «Sviluppo delle capacità del personale sulle tematiche SOGIESC»](#).

⁽¹²²⁾ Ad esempio, ARDHIS ha sviluppato una [mappa](#) con una serie di associazioni europee in grado di assistere i richiedenti LGBTIQ nella loro domanda. È inoltre possibile trovare organizzazioni pertinenti per paese nella [mappatura dei membri di ILGA-Europe](#). Inoltre, l'EUAA ha sviluppato una visualizzazione interattiva dal titolo «[Who is Who in International Protection in the EU+: Civil Society Organisations](#)», che presenta le organizzazioni della società civile dei paesi UE+ direttamente coinvolte nella prestazione di servizi nell'ambito dei sistemi di asilo e di accoglienza.

⁽¹²³⁾ Come esempio di tale coordinamento, Fedasil ha collaborato con l'OIM e le OSC per lo sviluppo di capacità e per superare le difficoltà legate ai tabù e alla sensibilizzazione sulle questioni LGBTIQ.



La tabella, destinata a diversi attori fondamentali e al personale impegnati nell'asilo, fornisce ulteriori raccomandazioni e suggerimenti pratici su come promuovere le sinergie, la cooperazione e il coordinamento.



Raccomandazioni per i responsabili delle politiche

- Scambiare informazioni e dati sulle tematiche SOGIESC nel contesto dell'asilo e individuare questioni di interesse comune con le autorità e le organizzazioni competenti, comprese le OSC, per pianificare e coordinare riforme politiche e normative efficaci in questo settore.
- Sostenere gli sforzi di sensibilizzazione e avviare riforme legislative (ad esempio sui miglioramenti al sistema di asilo) che promuovano l'effettiva attuazione di standard elevati nell'ambito dell'asilo e dell'accoglienza e il godimento dei diritti dei richiedenti con diverse caratteristiche SOGIESC nel percorso di asilo.
- Promuovere il riesame della gestione dei casi e lo sviluppo di capacità dei responsabili delle politiche in collaborazione con le istituzioni e le agenzie specializzate in ambito SOGIESC.



Raccomandazioni per i dirigenti

- Coordinare le autorità, le organizzazioni e le altre istituzioni competenti e collaborare con loro per migliorare i servizi, sulla base del riscontro ricevuto dai richiedenti attraverso i meccanismi di feedback istituiti.
- Programmare sessioni informative conclusive su argomenti pertinenti selezionati per i richiedenti con diverse caratteristiche SOGIESC, invitando altri attori statali, organizzazioni internazionali/regionali e OSC attive in questo ambito.
- Organizzare eventi di team building per il personale delle strutture di asilo/accoglienza. Invitare altre controparti a partecipare ad attività selezionate per promuovere la collaborazione, il coordinamento e il lavoro di squadra.
- Creare sinergie con le parti interessate pertinenti per promuovere congiuntamente risorse (finanziarie e umane) o unire le forze per individuare opportunità di finanziamento per migliorare le condizioni delle strutture di asilo/accoglienza.

Collegamenti utili

Il progetto SOGICA ha sviluppato una sezione dedicata ⁽¹²⁴⁾ con elenchi di organizzazioni che si occupano di questioni SOGIESC e/o di asilo, a livello nazionale, regionale (compresa l'UE) o internazionale.

⁽¹²⁴⁾ Progetto SOGICA, «Useful links» (Collegamenti utili), disponibile all'indirizzo <https://www.sogica.org/en/useful-links/>.



7. Gestione dei dati e statistiche



La raccolta dei dati è una parte fondamentale della pianificazione, dell'analisi, delle politiche e degli sforzi di sensibilizzazione e il tema della condizione SOGIESC nell'ambito dell'asilo non fa eccezione. Dati affidabili e comparabili possono fornire prove della natura e della portata delle cifre, delle tendenze e delle problematiche nel settore dell'asilo. I dati possono indicare le esigenze politiche, operative, di sviluppo delle capacità e legislative al riguardo.

Questo capitolo analizza l'importanza per le autorità competenti per l'asilo di raccogliere dati e produrre statistiche in modo affidabile e completo. Inoltre, fornisce esempi del tipo di dati che potrebbero essere raccolti e resi pubblici sotto forma di statistiche, nonché delle modalità con cui questo processo può essere effettuato in conformità con il diritto dell'UE pertinente.

Le autorità nazionali competenti per l'asilo raccolgono e condividono dati su vari aspetti del sistema di asilo. Inoltre, le statistiche ufficiali dell'UE includono informazioni sul numero complessivo di domande e decisioni, sulla nazionalità dei richiedenti e sull'esito delle procedure (compreso il tipo di status concesso) ⁽¹²⁵⁾.

La produzione di statistiche affidabili e comparabili sull'asilo **basate sulla condizione SOGIESC** a livello nazionale o regionale potrebbe essere utile nel facilitare una pianificazione e sforzi politici efficaci (anche nell'accoglienza) e nel migliorare la visibilità delle questioni che riguardano i richiedenti LGBTIQ, riducendo in tal modo gli ostacoli esistenti alla loro protezione e inclusione efficaci e all'esame efficiente delle loro domande.

Statistiche e stime delle domande per motivi SOGIESC

Le stime approssimative prodotte nel 2011 suggeriscono che ogni anno nell'UE vi sono circa 10 000 richiedenti LGBTIQ ⁽¹²⁶⁾.

⁽¹²⁵⁾ Per maggiori informazioni, cfr. EUROSTAT, «Migration and Asylum – Asylum» (Migrazione e asilo – Asilo), pagina web per le statistiche disponibile all'indirizzo <https://ec.europa.eu/eurostat/web/migration-asylum/asylum> e la pagina web dell'EUA «Data Analysis and Research» (Analisi dei dati e ricerca), disponibile all'indirizzo <https://euaa.europa.eu/asylum-knowledge/data-analysis-and-research> che comprende dati sull'accesso alla procedura, sul sistema di accoglienza, sulla determinazione di primo grado, sugli indicatori Dublino, sulla determinazione in fase di ricorso o riesame e sul reinsediamento. Le statistiche ufficiali dell'UE sono prodotte da Eurostat in linea con il [regolamento \(UE\) 2020/851](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (GU L 198 del 22.6.2020), pag. 1, ma non sono raccolte direttamente da Eurostat. Eurostat elabora i dati aggregati delle autorità nazionali in linea con le definizioni e le specifiche tecniche concordate congiuntamente, seguite dai paesi UE+ per la comunicazione a livello di UE, che possono differire dalle loro prassi nazionali.

⁽¹²⁶⁾ Jansen, S. e Spijkerboer, T., *Fleeing Homophobia, Asylum Claims Related to Sexual Orientation and Gender Identity in Europe*, COC Netherlands/Vrije Universiteit Amsterdam, 2011, pagg. 15-16. Secondo gli autori della relazione, si tratta di una cifra annuale, non di una cifra una tantum relativa al 2010. Gli autori scrivono:

la percentuale belga dovrebbe essere considerata un indicatore più affidabile del numero di richiedenti LGBTI. Oltre a tale indicatore, deve essere preso in considerazione il numero «nascosto». In base a queste ipotesi, una stima approssimativa è che ogni anno nell'Unione europea vi siano fino a 10 000 domande di asilo legate a persone LGBTI, pag. 16.



L'organizzazione LGBTIQ tedesca Schwulenberatung ha stimato che nel 2016 vi fossero a **Berlino** circa 3 500 richiedenti con diverse caratteristiche SOGIESC ⁽¹²⁷⁾.

Al di fuori dell'UE, secondo le statistiche del ministero dell'Interno del Regno Unito, nel 2019 sono state presentate 1 212 domande nel **Regno Unito** e 1 012 nel 2020, nelle quali l'orientamento sessuale costituiva parte del fondamento della domanda, per una percentuale del 3 % di tutte le domande in entrambi gli anni ⁽¹²⁸⁾.

7.1. L'importanza della produzione di statistiche in materia di asilo in relazione alla condizione SOGIESC

La produzione di informazioni statistiche tempestive e comparabili è fondamentale per garantire la trasparenza e la rendicontabilità del sistema di asilo, nonché per fornire dati utili alle autorità, ai responsabili delle politiche, alle organizzazioni, agli operatori della giustizia, ai consulenti e agli accademici. Ciò fa parte delle misure di gestione della qualità che dovrebbero caratterizzare qualunque sistema di asilo ⁽¹²⁹⁾.

Statistiche più affidabili e comparabili sulle domande per motivi SOGIESC, in termini di **procedure e processo decisionale**, consentirebbero all'autorità di:

- quantificare e confrontare le percentuali di riconoscimento ai livelli di primo grado/amministrativo e giudiziario/ricorso;
- confrontare l'elaborazione e il processo decisionale delle domande per motivi SOGIESC con le domande presentate per altri motivi, laddove tali dati siano disponibili;
- studiare in modo più approfondito l'adeguatezza e la possibile parzialità del processo decisionale in relazione alle domande per motivi SOGIESC;
- pianificare e progettare il sistema e i servizi di accoglienza, compresa la fornitura di condizioni di accoglienza particolari (ad esempio alloggio, assistenza sanitaria) per tali richiedenti e la pianificazione di emergenza ⁽¹³⁰⁾;
- preparare adattamenti alla luce delle garanzie procedurali particolari pertinenti per tali richiedenti (consultare la [Guida pratica sui richiedenti con diversi orientamenti sessuali](#)).

⁽¹²⁷⁾ Thomson Reuters Foundation, [Gay rights group to open center for LGBT asylum seekers in Berlin](#), 22 gennaio 2016.

⁽¹²⁸⁾ Per i dati del 2019, cfr. ministero dell'Interno del Regno Unito, [Experimental Statistics: Asylum claims on the basis of sexual orientation](#), aggiornato al 24 settembre 2020; per i dati relativi al 2020, cfr. ministero dell'Interno del Regno Unito, [Experimental Statistics: Asylum claims on the basis of sexual orientation](#), aggiornato al 26 agosto 2021.

⁽¹²⁹⁾ Per maggiori informazioni, cfr. Danisi, C., Dustin, M., Ferreira, N. e Held, N., [Queering asylum in Europe – legal and social experiences of seeking international protection on grounds of sexual orientation and gender identity](#), IMISCOE Research Series, Springer, 2021, capitoli 4 (sezione 5) e 11 (sezione 3.1).

⁽¹³⁰⁾ Sebbene i dati e le statistiche relativi alla condizione SOGIESC possano essere utili in modo significativo per la progettazione, la pianificazione e la fornitura di condizioni di accoglienza, le cifre dovrebbero essere utilizzate con cautela, considerando che un numero imprecisato di richiedenti asilo LGBTIQ potrebbe non basare la propria domanda di asilo sulle caratteristiche SOGIESC per diverse ragioni (ad esempio timore della stigmatizzazione, omo/bi/trans/intersexofobia interiorizzata, per il fatto di essere perseguitati anche per altri motivi) o potrebbe rivelarle in un secondo momento e dopo aver già trascorso un periodo di tempo considerevole nella fase di accoglienza.



[identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali – Procedura di esame](#), capitolo 2. «Garanzie procedurali particolari»⁽¹³¹⁾.

Tutti questi potenziali utilizzi delle statistiche relative alle applicazioni SOGIESC sono compatibili con le norme in materia di protezione dei dati e con i diritti fondamentali dei richiedenti, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7 della Carta), la protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della Carta) e il diritto alla non discriminazione (articolo 21 della Carta). Tali usi saranno compatibili se la raccolta di dati e la produzione di statistiche saranno effettuate in modo da rendere impossibile l'identificazione di un singolo richiedente in base a tali statistiche (cfr. la sezione [7.2. «Modalità di trattamento dei dati in materia di SOGIESC»](#) per ulteriori dettagli).

Nota sulla raccomandazione dell'UNHCR

Nella tavola rotonda globale 2021 sulla protezione e sulle soluzioni per le persone LGBTIQ+ in situazione di sfollamento forzato (co-organizzata dall'UNHCR e dall'esperto indipendente delle Nazioni Unite per la protezione contro la violenza e la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere)⁽¹³²⁾, è stata formulata alle parti interessate la raccomandazione riportata di seguito, tra le altre.

È opportuno impegnarsi a creare una solida base di dati concreti effettuando la raccolta, la gestione e la segnalazione di dati etici, sistematici e disaggregati sulle persone LGBTIQ+ vittime di sfollamento forzato e apolidi, al fine di verificare l'esistenza statistica di tendenze in materia di protezione e soluzioni tra gli sfollati e gli apolidi LGBTIQ+. Sono necessarie garanzie in materia di riservatezza, integrità e protezione dei dati.

Disaggregazione pertinente

L'indagine e le domande sistematiche sulle caratteristiche SOGIESC di tutti i richiedenti sarebbero inutili e soprattutto inappropriate. Tuttavia, nel caso delle domande per motivi SOGIESC, le autorità possono compilare statistiche sulla base delle variabili riportate di seguito.

- **Motivo SOGIESC per la domanda di asilo:** può essere considerato come sottocategoria della più ampia categoria di «determinato gruppo sociale», se è questo il caso della domanda specifica.
- **Altri motivi** pertinenti per la stessa domanda: questo elemento può aiutare a individuare la significatività delle domande di protezione internazionale per più motivi.
- **Dati** che rilevano i numeri relativi a: **a) orientamento sessuale, b) identità di genere ed espressione di genere e c) caratteri sessuali** oppure per **ciascun gruppo di persone LGBTIQ**. Ciò può consentire un migliore adattamento delle esigenze particolari per

⁽¹³¹⁾ Tuttavia, è bene usare cautela, poiché potrebbero esserci richiedenti LGBTIQ che potrebbero avere diritto a garanzie procedurali particolari anche se non hanno presentato una domanda per motivi SOGIESC o a cui potrebbe essere stata riconosciuta la protezione internazionale per altri motivi.

⁽¹³²⁾ UNHCR — Esperto indipendente delle Nazioni Unite per la protezione contro la violenza e la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, [2021 Global roundtable on protection and solutions for LGBTIQ+ people in forced displacement, Summary Conclusions](#), 2021, pag. 27.



quanto riguarda l'asilo e l'accoglienza e l'analisi dei risultati delle domande per ciascun sottogruppo ⁽¹³³⁾.

- **Paese di origine** (o paese di precedente dimora abituale nel caso dei richiedenti apolidi) ⁽¹³⁴⁾.
- **Esito della domanda:** rifiuto o riconoscimento, compreso il tipo di status concesso o il **motivo del rifiuto** (ad esempio mancanza di credibilità, rischio di persecuzione, alternativa di protezione interna).

La raccolta di questi dati può avvenire in diverse fasi, a seconda di ciascun contesto nazionale:

- in fase di registrazione della domanda;
- in fase di presentazione della domanda — ciò consentirà di analizzare gli esiti di queste domande, compresa la probabilità di riconoscimento, la percentuale di esiti diversi, la percentuale di ricorsi contro le decisioni negative e la probabilità di riconoscimento a ogni livello di ricorso;
- in fase di colloquio personale.

A tal fine, le autorità nazionali possono progettare sistemi TIC che includano la registrazione dei dati sopra descritti. Tali sistemi dovrebbero essere progettati in modo da garantire un'adeguata protezione dei dati, tenendo conto della natura particolarmente sensibile della condizione SOGIESC, e garantire che qualsiasi statistica prodotta sulla base di tali dati sia non personalizzata e disaggregata.

7.2. Modalità di trattamento dei dati in materia di SOGIESC

Alcune autorità competenti per l'asilo potrebbero non elaborare statistiche sulle domande per motivi SOGIESC per ragioni di riservatezza o di considerazioni sui dati, spesso a causa di vincoli imposti dai quadri giuridici nazionali e/o europei. La presente sezione tratta di due procedure di de-identificazione che presentano chiari vantaggi per quanto riguarda la protezione del diritto fondamentale alla privacy dei richiedenti: la pseudonimizzazione e l'anonimizzazione. Quando possibile deve essere preferita l'anonimizzazione; tuttavia, se non è possibile, si può applicare anche la pseudonimizzazione. Entrambi i processi possono essere attuati in modo rispettoso e in conformità con il diritto pertinente dell'UE.

⁽¹³³⁾ Inoltre, rimanere limitati a un approccio binario di genere nella raccolta dei dati (ad esempio, registrando solo uomini/donne) esclude gli altri generi e limita la possibilità di fornire adeguate garanzie procedurali particolari e condizioni di accoglienza speciali a coloro che ne hanno diritto, in base alle loro esigenze e caratteristiche individuali, comprese quelle SOGIESC (cfr. anche Ballin, S. e Manganini, I., «[Fixed Categories vs. Fluid Identities: How Are Queer Voices Silenced in the Theory and Practice of Asylum Law?](#)», in: Iosue, S., Truong, T. Q. e Vernon, P. L. (a cura di), *OxMo*, Vol. 11, n. 1, pagg. 20-28 (in particolare pagg. 24-25).

⁽¹³⁴⁾ Per quanto riguarda la registrazione del paese di origine, vale la pena notare che se il numero di oggetti dati è troppo esiguo e i richiedenti sarebbero quindi identificabili, le autorità non dovrebbero generare dati né pubblicare le statistiche pertinenti.



7.2.1. Pseudonimizzazione

Secondo il regolamento generale dell'UE sulla protezione dei dati (RGPD) ⁽¹³⁵⁾, per pseudonimizzazione si intende

il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

Prima di qualsiasi pseudonimizzazione, deve esistere una base giuridica che consenta in primo luogo il trattamento dei dati personali. Nel caso delle autorità nazionali competenti per l'asilo, esse possono basarsi, ad esempio, sulla necessità di trattare i dati personali per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico [articolo 6, paragrafo 1, lettera e), RGPD]. Allo stesso tempo, è importante tenere presente che si tratta di una «categoria particolare di dati personali» (ossia i dati relativi all'identità di genere o all'orientamento sessuale di una persona). Pertanto, deve essere soddisfatto anche il requisito di cui all'articolo 9 RGPD. L'articolo si riferisce al trattamento che può essere effettuato

per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato ⁽¹³⁶⁾;

nonché perché

è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici [...] che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato ⁽¹³⁷⁾.

È altresì importante osservare che il trattamento a fini statistici può essere soggetto a norme specifiche stabilite dal diritto degli Stati membri (cfr. l'articolo 89 RGPD). Le autorità competenti per l'asilo dovrebbero quindi mettersi in contatto con le autorità competenti a livello nazionale (ad esempio, l'autorità nazionale preposta alla protezione dei dati) per capire se esistono norme specifiche.

⁽¹³⁵⁾ Articolo 4, punto 5 del [regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016).

⁽¹³⁶⁾ Articolo 9, paragrafo 2, lettera g), RGPD.

⁽¹³⁷⁾ Articolo 9, paragrafo 2, lettera j), RGPD.





Aspetti da ricordare

- Il trattamento dei dati relativi alle domande per motivi SOGIESC dovrebbe essere effettuato conformemente al quadro giuridico applicabile, in modo proporzionato alla finalità perseguita, nel rispetto dell'essenza del diritto alla protezione dei dati, e fornendo misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato [articolo 9, paragrafo 2, lettera g), RGPD].
- Le autorità nazionali competenti per l'asilo (accertanti) dovrebbero coordinarsi e consultarsi con le autorità nazionali competenti per accertare se siano applicabili normative o norme nazionali specifiche sul trattamento dei dati a fini statistici.

7.2.2. Anonimizzazione

I dati anonimizzati (o anonimi) sono dati che sono stati completamente de-identificati rispetto all'interessato originario. A differenza dei dati pseudonimi, i dati anonimi non possono essere annullati o ricollegati all'individuo originario. I dati anonimi eliminano completamente l'identificazione personale dai dati personali, pertanto possono essere utilizzati più liberamente.

Il tipo più pratico e utile di dati anonimizzati che possono essere utilizzati per le domande per motivi SOGIESC è costituito dalle **statistiche aggregate** ⁽¹³⁸⁾ sulla condizione SOGIESC ⁽¹³⁹⁾.

I dati anonimi sono impossibili da utilizzare se i dati in uso devono essere successivamente ricondotti alla persona originaria. I dati anonimi non sono più considerati dati personali e, per questo motivo, non sono soggetti al RGPD.

Per questo motivo, si raccomanda alle autorità nazionali di optare per questo tipo di de-identificazione (anonimizzazione anziché pseudonimizzazione), in modo da evitare qualsiasi vincolo o problema di conformità al RGPD.

⁽¹³⁸⁾ L'aggregazione è un metodo per raggruppare le persone con altre persone simili che condividono aspetti dei loro dati personali, eliminando nel contempo determinate caratteristiche di identificazione.

⁽¹³⁹⁾ Al di fuori dell'UE, ad esempio, le autorità britanniche competenti per l'asilo producono statistiche aggregate sulle domande di asilo basate sull'orientamento sessuale dal 2017. Per i dati del 2022, cfr. ministero dell'Interno del Regno Unito, «[Asylum claims on the basis of sexual orientation 2022](#)», aggiornato al 14 novembre 2023. Cfr. anche House of Commons, Women and Equalities Committee, [Equality and the UK asylum process, Fourth Report of Session 2022–23](#), conclusioni e raccomandazioni: raccomandazione 2, 27 giugno 2023, pag. 71:

Le statistiche sperimentali sulle domande basate sull'orientamento sessuale sono un buon punto di partenza e accogliamo con favore l'intenzione del ministero dell'Interno di aumentare la sua raccolta di dati sulle caratteristiche protette e sui motivi di protezione della Convenzione ONU. La raccolta dei dati e la trasparenza sono il primo passo fondamentale necessario per garantire di poter individuare e affrontare le disuguaglianze nel processo. Si raccomanda al ministero dell'Interno di raccogliere e pubblicare i dati relativi alle domande, alle decisioni iniziali, ai ricorsi e agli esiti finali disaggregati per: motivo della Convenzione ONU; inclusione nella domanda del riferimento a violenza sessuale e di genere e altri abusi; e caratteristiche protette dei richiedenti.



Pratiche degli Stati ⁽¹⁴⁰⁾

Il **Belgio** è l'unico Stato membro attuale dell'UE che ha avuto esperienza nella produzione di statistiche sulle domande per motivi SOGIESC, ma non pubblica più tali statistiche. Anche la **Norvegia** ha effettuato in passato conteggi manuali delle domande per motivi SOGIESC a fini statistici ⁽¹⁴¹⁾.

Il **Regno Unito** è l'unico paese europeo (non UE) a produrre statistiche sulle domande per motivi SOGIESC, anche se su base sperimentale e limitatamente all'orientamento sessuale. In alcuni paesi non europei, come il **Canada**, è anche possibile produrre statistiche sugli esiti di diversi tipi di domande di asilo non pubblicate sulla base dei dati forniti dall'*Immigration and Refugee Board* del Canada ⁽¹⁴²⁾. Ciò include la ripartizione dei dati in categorie quali opinione politica, genere, orientamento sessuale, religione, razza ed etnia.

Nota sulla pratica dell'UNHCR

L'UNHCR ha sviluppato e usa il proprio sistema di registrazione e di gestione dell'identità (proGres) nonché la guida alla registrazione pertinente che, tra le altre informazioni, facilita la registrazione di informazioni pertinenti per determinati aspetti della condizione SOGIESC, le relazioni tra partner dello stesso sesso e le esigenze specifiche di protezione, sulla base della divulgazione volontaria e del consenso informato delle persone ⁽¹⁴³⁾.



Pubblicazione utile

Le *International Recommendations on Refugee Statistics* (Raccomandazioni internazionali sulle statistiche sui rifugiati) sono un manuale elaborato dal gruppo di esperti sulle statistiche su rifugiati e sfollati interni, che comprende membri delle autorità nazionali e delle pertinenti organizzazioni internazionali e regionali responsabili delle statistiche sugli sfollamenti forzati, compresa l'EUA. Fornisce una serie di raccomandazioni specifiche che i paesi e le organizzazioni internazionali possono utilizzare per migliorare la raccolta, il confronto, la disaggregazione, la rendicontazione e la qualità complessiva delle statistiche sulle popolazioni vittime di sfollamento forzato. Le raccomandazioni hanno lo scopo di contribuire a migliorare le statistiche nazionali su flussi e stock e sulle caratteristiche delle popolazioni di rifugiati e persone ad essi legate e di contribuire a rendere tali statistiche comparabili a livello internazionale ⁽¹⁴⁴⁾.

⁽¹⁴⁰⁾ FRA, [Current migration situation in the EU: Lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex asylum seekers](#), relazione mensile, marzo 2017, a pag. 3 si afferma che «i dati sui motivi su cui si basano le domande di asilo non sono generalmente registrati (dagli Stati membri)». La relazione comprende una tabella con il numero dei richiedenti che hanno presentato domande legate all'orientamento sessuale o all'identità di genere nel 2016 forniti dalle OSC e relativi a 14 Stati membri (tabella 1). Le cifre sono significative, anche se si tratta solo di stime e non possono riflettere il numero effettivo di domande per motivi SOGIESC presentate in tali paesi.

⁽¹⁴¹⁾ Per quanto riguarda le informazioni statistiche sulle domande per motivi SOGIESC in Europa, cfr. European Migration Network, «[Ad Hoc queries on NL AHQ on national asylum policies regarding LGBT-asylum seekers](#)», richiesta del maggio 2016.

⁽¹⁴²⁾ Rehaag, S., [Claim Types in Canada's Refugee Determination System: An Empirical Snapshot \(2013-2021\)](#), *Refugee Law Lab Working Paper*, 29 gennaio 2023.

⁽¹⁴³⁾ UNHCR, [Protecting LGBTIQ+ people in situations of forced displacement: A Stocktaking on UNHCR progress since the 2021 Roundtable](#), giugno 2023, sezione 3.3. «Registrazione e raccolta sicura dei dati».

⁽¹⁴⁴⁾ Gruppo di esperti sulle statistiche su rifugiati e sfollati interni, [International Recommendations on Refugee Statistics](#) (Raccomandazioni internazionali sulle statistiche sui rifugiati), marzo 2018.



**Punti su cui riflettere (per dirigenti e responsabili delle politiche)**

- La squadra/autorità di cui si è responsabili tratta i dati sulla condizione SOGIESC al fine di valutare le domande, anche per raccogliere i motivi del loro rifiuto o della loro accettazione?
- In caso di risposta negativa, è possibile iniziare a trattare tali dati? Quali modifiche sarebbero necessarie ai sistemi TIC? Quali parti interessate sarebbe opportuno coinvolgere per introdurre questi cambiamenti?
- Nel progettare l'infrastruttura per il trattamento dei dati sulle procedure di asilo e il processo decisionale in merito alle domande per motivi SOGIESC sono stati rispettati le leggi e i regolamenti applicabili?



Scansionare per accedere a tutte
le parti di questa Guida pratica.



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea

